


Toolkit metodologico e strumenti pratici per l'implementazione di interventi a supporto del sistema di tutela volontaria



PROTECT
PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE

unicef 
per ogni bambino



Finanziato
dall'Unione Europea

Sommario

1. Sensibilizzazione e informazione	4
1.1. Locandina promozionale per eventi di sensibilizzazione (<i>ita</i>)	4
1.2. Report territoriali sugli eventi di sensibilizzazione svolti, in cui sono descritti organizzazione, logistica, formazione agenda degli interventi e raccomandazioni (<i>eng</i>)	5
2. Supporto e consulenza specialistica per tutrici e tutori volontari	8
2.1. Google Moduli strutturati in sezioni, per la raccolta e la gestione delle informazioni rispetto alle richieste dei tutori, la documentazione del supporto da parte del consulente dell'UNICEF, con indicazione anonimizzata della persona minorenne interessata e apposita informativa sul trattamento dei dati personali in conformità alla policy interna in materia (<i>ita</i>)	8
2.2. FAQ avanzate sulla tutela volontaria: una "compilation" di quesiti e risposte emerse nell'arco di implementazione progettuale circa aspetti cruciali dell'accompagnamento a tutelati e tutelate (<i>ita</i>)	9
2.3. FAQ sull'affido familiare: dieci domande e risposte per supportare tutrici e tutori nella comprensione dei tratti essenziali dell'istituto dell'affido (<i>ita</i>)	34
3. Formazione continua	38
3.1. Questionari per la rilevazione di bisogni formativi di tutrici e tutori, somministrati a tre diversi target – Garanti regionali, tutori/tutrici e istituzioni locali attive nei circuiti di accoglienza, protezione e inclusione dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e (<i>ita</i>)	38
3.2. Scheda descrittiva delle formazioni presenziali su temi di violenza di genere e salute mentale e supporto psicosociale da parte di esperti (<i>ita</i>)	58
3.3. Report territoriali sulle formazioni presenziali , in cui sono dettagliati organizzazione, logistica, livello di coinvolgimento dei partecipanti e raccomandazioni (<i>eng</i>)	60
3.4. Scheda dettagliata del corso in e-learning "Il superiore interesse del minore dalla teoria alla pratica: il ruolo delle tutrici e dei tutori volontari" (<i>ita</i>)	63

4. Lavoro di rete con le istituzioni	65
4.1. Protocollo per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e tra l'UNICEF ECARO - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza <i>(ita)</i>	65
4.2. Protocollo per la promozione, l'informazione e formazione in materia di tutela volontaria, accoglienza in famiglia e affido familiare tra il Garante regionale dei diritti della persona, il Tribunale per i Minorenni, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, l'Associazione Tutori Volontari, l'UNICEF ECARO - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale, il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS e l'Università <i>(ita)</i>	69
4.3. Protocollo per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e tra l'UNICEF ECARO - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale e il Tribunale per i Minorenni <i>(ita)</i>	79
5. Incorporazione dei punti di vista dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e	82
5.1. Scheda metodologica per l'organizzazione di focus group discussions con minori stranieri/e non accompagnati/e <i>(ita)</i>	82
5.2. Risultati del sondaggio sulla tutela volontaria (Maggio 2024) all'interno della piattaforma di UNICEF U-Report On The Move <i>(ita)</i>	86
6. Monitoraggio e documentazione dell'intervento	87
6.1. Report mensile sul progresso e le barriere all'implementazione delle attività di progetto <i>(eng)</i>	87
6.2. Indice dei contenuti del report conclusivo di progetto "Come altalene annodate agli alberi: il ruolo di tutrici e tutori volontari nel sostegno ai minori stranieri/e non accompagnati/e" <i>(ita)</i>	88
6.3. Questionario di soddisfazione per tutrici e tutori <i>(ita)</i>	90

1. Sensibilizzazione e informazione

1.1. Locandina promozionale per eventi di sensibilizzazione



PRENDERSI CURA

Incontro di sensibilizzazione sulla
tutela volontaria di minori stranieri
non accompagnati

[data], [ora]

[luogo]

con il patrocinio di

con la collaborazione di

PROTECT
PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE

unicef
for every child

Funded by
the European Union

[inserimento loghi]

1.2. Report territoriali sugli eventi di sensibilizzazione

Sensitization event report

(to be compiled in English)

Date of report: dd-mm-yyyy

Reporting officer: ...

Contacts: ...

Supervisor: ...

1. Details of the event

Date and time	dd-mm-yyyy, h. 00.00 am/pm
Location and venue	City, Region Address of the venue
Title of the event	
Objective	
Agenda	Please attach the agenda with timeslot, name/position/organization of panelists convened, and topics covered
Approximate duration	Please indicate approximate duration of the event in hours

2. Parties involved

Moderator	
Local authorities attending the event	
Material used during the event	
# of participants	

3. Preparatory activities¹

Please provide a narrative description of:

- *when and how the event related practical arrangements were made*
- *how contacts with relevant stakeholders were established*
- *how materials to be disseminated/used during the event were provided/elaborated*
- *which kind of support was offered/asked by the central office and/or other parties*
- *media exposure surrounding your event (how information about the event was disseminated, e.g. through social networks, institutional websites, etc.)*

4. Summary of the event²

Please summarize the highlights and key data of the event

Report on whether the event followed the agenda as planned (delays, availability of resources, need for adjustments on spot, etc.)

5. Results and criticalities

Please report on feedback received during the event (level of engagement, opinions from panelists, questions from the audience, etc.)

Comment on contents or topics that worked best with the audience

Comment on the main shortcomings in terms of organization and contents delivered

6. Recommendations

Based on results and criticalities observed, please indicate potential improvements concerning contents, tech arrangements, type of materials used, institutional/non-institutional parties to be invited, etc.

7. Visual

Attach photos/videos as available

¹ Write in the past tense, reported speech, and passive form of expression.
² See note 1.

2. Supporto e consulenza specialistica per tutrici e tutori volontari

2.1. Google Moduli

Scheda Supporto Tutela Volontaria - UNICEF

Nell'ambito del progetto **PROTECT** finanziato dalla Commissione Europea nei territori di Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Sicilia, UNICEF offre consulenza specialistica alla comunità dei tutori volontari per accompagnarli nell'espletamento del loro mandato, supportandoli nel dialogo con le istituzioni locali sui temi più rilevanti per la promozione dei diritti dei minori e delle minori sul territorio.

La presente scheda costituisce uno strumento utile alla risposta in termini di supporto che come tutore/tutrice stai sollecitando presso UNICEF, sulla base delle informazioni relative al caso specifico oggetto della consulenza. Per informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali che fornisci, puoi consultare la Sezione 6 del presente modulo.

** Indica una domanda obbligatoria*

1. Email *

PROFILO TUTORE

In questa sezione verranno raccolte informazioni relative al profilo del tutore a fini di reportistica di progetto, nonché i contatti per ricevere riscontro alla richiesta di supporto specialistico attivata.

2. Nome e Cognome *

3. Genere *

Contrassegna solo un ovale.

M
 F

4. Età *

Contrassegna solo un ovale.

25-35
 36-45
 46-55
 65+

5. Luogo di residenza (città, provincia) *

6. Professione *

Contrassegna solo un ovale.

Dipendente pubblico
 Libero professionista
 Studente
 Pensionato
 Altro: _____

7. Cellulare *

8. E-mail *

INFORMAZIONI SUL MINORE

In questa sezione è richiesto di fornire informazioni di base sul minore oggetto della consulenza.

9. Numero RG tutela *

10. Genere *

Contrassegna solo un ovale.

M
 F

11. Nazionalità *

12. Età *

13. Nome struttura di accoglienza *

14. Tipologia di accoglienza *

Contrassegna solo un ovale.

Struttura prima accoglienza
 SAI Minori
 Comunità minori ordinaria
 CAS Minori
 Affidamento familiare
 Altro: _____

OGGETTO DELLA CONSULENZA

Questa sezione richiede di fornire informazioni di base sull'oggetto del supporto richiesto ad UNICEF (priorità, area tematica, controparti istituzionali, quesito specifico)

15. Priorità *

Contrassegna solo un ovale.

Alta
 Media
 Bassa

16. Tipologia di consulenza *

Contrassegna solo un ovale.

Legale-giuridica
 Amministrativa - accesso ai servizi
 Psico-sociale
 Educazione
 Salute
 Lavoro
 Altro: _____

17. Breve descrizione della richiesta *

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Tutore/Tutrice,

prima di procedere con l'invio della richiesta, la invitiamo a prendere visione della nostra policy sul trattamento dei dati personali, disponibile al seguente link: <https://www.unicef.org/supply/media/5356/file/Policy-on-personal-data-protection-July2020.pdf>.

18. **Consenso al trattamento dei dati personali** - Il/ la sottoscritto/a acconsente al * trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata e del mandato dell'UNICEF, consapevole che il trattamento potrà riguardare anche dati personali di ogni forma e genere, vale a dire i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Seleziona tutte le voci applicabili.

Accenso

SUPPORTO UNICEF

Questa sezione e' riservata alla compilazione da parte di UNICEF. SI PREGA PERTANTO DI NON COMPILARE QUESTA SEZIONE.

19. **Orientamento rispetto al servizio**

Contrassegna solo un ovale.

Questura

Prefettura/Commissione Territoriale

Tribunale

Servizi Sociali

ASP/ASL

Strutture di accoglienza

Referral ente anti-tratta

Agenzia Entrate

Referral presa in carico psicologica

Altro: _____

20. **Supporto UNICEF**

21. **Follow-up (data e resoconto)**

22. **Chiusura del caso (data e motivazione)**

2.2. FAQ avanzate sulla tutela volontaria

Identificazione di MSNA

Chi, come e a chi si segnala la presenza del/lla minore straniero/a non accompagnato/a sul territorio?

Chiunque venga a conoscenza della presenza di un/una minore straniero/a non accompagnato/a sul territorio dovrebbe segnalarlo prontamente all'autorità pubblica. Ciò costituisce un obbligo per alcuni soggetti (pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio, esercenti un servizio di pubblica necessità) i quali, per legge, in caso di conoscenza in ragione del loro ufficio di un/una minore in stato di abbandono, devono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. Se come privati cittadini si viene a conoscenza di minori migranti soli/e, è consigliabile rivolgersi all'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà a informarne la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e il Servizio sociale competente.

Le modalità della segnalazione possono variare a seconda della situazione specifica, ma in generale, per garantire la tempestiva messa in sicurezza del/lla minore straniero/a non accompagnato/a e il suo collocamento in un luogo sicuro, si può procedere tramite:

- chiamata telefonica, contattando il numero di emergenza 112 o i numeri di telefono specifici indicati dalle Prefetture o dai Comuni;
- intervento diretto, accompagnando il/la minore straniero/a non accompagnato/a presso le autorità competenti, il Servizio sociale o presso una struttura di accoglienza.

È opportuno che la segnalazione contenga le seguenti informazioni:

- dati identificativi del/lla minore straniero/a non accompagnato/a, se conosciuti (nome, cognome, data di nascita, nazionalità);
- circostanze del ritrovamento (luogo, data e ora, modalità di individuazione della persona);
- condizioni di salute (eventuali ferite, malattie o esigenze sanitarie urgenti);
- informazioni sulla famiglia, se disponibili;
- dati del segnalante (nome, cognome, numero di telefono e altri contatti utili).

In che cosa consiste la procedura di identificazione e qual è il ruolo del tutore in questa fase?

L'identificazione del/lla minore straniero/a non accompagnato/a è una fase cruciale, in quanto consente di stabilire la sua identità, la sua nazionalità e di ricostruire, per quanto possibile, il suo percorso migratorio. Queste informazioni sono fondamentali per garantire loro i diritti e le tutele previste dalla legge e per avviare le procedure di accoglienza e protezione. Perciò, l'identificazione include non solo la registrazione di nome, cognome, data e luogo di nascita a opera delle autorità di polizia, ma anche la rilevazione dei rischi di protezione e di vulnerabilità specifiche (ad esempio, minori sposate e/o in gravidanza, vittime di tratta di esseri umani e minori sopravvissuti/e a violenze e abusi).

Di solito, l'identificazione avviene quando tutrici e tutori volontari non sono ancora stati nominati. Le funzioni di questi ultimi nell'ambito di questa procedura sono infatti esercitate dal tutore pro tempore – normalmente, il responsabile della struttura di accoglienza. In ogni caso, una volta nominati, è responsabilità di tutrici e tutori volontari capire se il processo (che spesso ha luogo in circostanze di forte stress al momento dell'arrivo o del rintraccio) si sia svolto nel rispetto della legge, e verificare se i dati personali e le circostanze del/lla minore straniero/a non accompagnato/a sono stati correttamente registrati dalle autorità competenti.

Quando interviene la procedura di accertamento dell'età?

L'attribuzione dell'età è fondamentale per determinare le tutele cui il/la minore ha diritto. In base all'età, infatti, vengono definiti i servizi e le misure di protezione più adeguati alle sue esigenze. È importante sottolineare che generalmente l'età dichiarata dal/lla minore straniero/a non accompagnato/a si intende provata, a meno che non emerga un dubbio fondato in proposito, anche a seguito di esami documentali e della consultazione delle banche dati disponibili. In questi casi, viene informato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni - un passaggio necessario per attivare le procedure di accertamento, che si svolgono secondo uno specifico protocollo multidisciplinare¹.

La procedura di accertamento dell'età, condotta da una Commissione apposita, consiste in tre fasi:

- un colloquio sociale;
- una valutazione psicologica o neuropsichiatrica;
- una visita pediatrica auxologica.

Una volta effettuati gli accertamenti, il Tribunale per i Minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell'età, che viene notificato al/lla minore straniero/a non accompagnato/a e al tutore, impugnabile entro 10 giorni presso la Corte d'Appello.

Per tutta la durata della procedura (compresa la fase dell'impugnazione), la persona è considerata minore, potendo quindi, ad esempio, presentare domanda di permesso di soggiorno per minore età e usufruire delle misure di accoglienza specifiche previste. Se nonostante l'accertamento permangono dubbi, la minore età è presunta, nella massima tutela della persona.

Rispetto alla procedura appena descritta, nel 2023 è stata introdotta una deroga applicabile in casi eccezionali, come arrivi consistenti, multipli e ravvicinati. In queste situazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può effettuare rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, per determinare l'età. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni autorizza tali accertamenti in forma scritta o orale, in caso di urgenza. Al termine dell'accertamento, viene redatto un verbale che include l'esito delle operazioni e il margine di errore, da notificare al/lla minore straniero/a non accompagnato/a e al tutore, con possibilità di impugnazione davanti al Tribunale per i Minorenni entro cinque giorni dalla notifica.

L'accoglienza

Come è strutturato il sistema di accoglienza per i/le minori non accompagnati/e?

La L. 47/2017 (c.d. "Legge Zampa") stabilisce che l'affido familiare dei/lle minori stranieri/e non accompagnati/e debba essere la soluzione di accoglienza prioritaria rispetto al collocamento in strutture residenziali che, tuttavia, ospitano ad oggi l'80% del totale delle presenze in Italia².

Il sistema italiano distingue tra **prima e seconda accoglienza** e stabilisce il principio per cui il/la minore non accompagnato/a non può **in nessun caso** essere trattenuto/a o accolto/a presso i centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza.

- **Prima accoglienza:** si tratta dei c.d. **Centri "FAMI"** - strutture governative di prima accoglienza attivate dal Ministero dell'Interno in accordo con il Comune, tenendo conto dell'entità degli arrivi alla frontiera e dei rintracci. Provvedono alle esigenze di soccorso e protezione immediata per un tempo non superiore a 45 giorni, e finché le operazioni di identificazione ed eventuale accertamento dell'età non siano concluse.
- **Seconda accoglienza:** per la prosecuzione dell'accoglienza, è previsto che tutti i/le minori non accompagnati/e siano accolti/e primariamente nell'ambito del **Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)**, e in particolare nei progetti specificamente loro destinati, tenendo conto delle loro esigenze e caratteristiche, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.

Oltre le due fasi distinte di prima e seconda accoglienza, rispettivamente nei centri FAMI e SAI, esiste

anche un tipo di **accoglienza emergenziale** all'interno di:

- c.d. **"CAS minori"** attivati dal Prefetto. Si tratta di strutture ricettive temporanee, esclusivamente dedicate ai/le minori non accompagnati/e, per il tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture SAI;
- ulteriormente, e solo per i/le minori di età non inferiore a sedici anni, le **sezioni dedicate nei centri governativi di prima accoglienza (CPA) e CAS ordinari per adulti**, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni;
- in subordine, nel caso in cui non vi siano posti disponibili in nessuna delle strutture precedenti, strutture messe a disposizione dal Comune in cui il/la minore si trova, salvo possibilità di trasferimento in un altro Comune.

Esiste un sistema di accoglienza dedicato ai/le minori con meno di 14 anni?

L'accoglienza di minori non accompagnati/e con meno di 14 anni dovrebbe essere anch'essa assicurata in primo luogo nei Centri FAMI e successivamente all'interno del Sistema SAI. Tuttavia, le fasce di età accolte all'interno di queste strutture sono stabilite da apposite leggi regionali e, ad oggi, sono poche le regioni che ammettono l'ingresso in SAI o in un Centro FAMI ai/le minori di 14 anni di età.

Escludendo inoltre la loro accoglienza all'interno dei CAS minori, ne risulta che nella maggior parte dei casi questi/e minori potranno essere accolti/e unicamente dalle strutture messe a disposizione dal Comune.

L'affidamento familiare

Cosa è l'affido familiare?

In generale, l'affidamento familiare è un istituto temporaneo che consente a minori stranieri/e non accompagnati/e di ricevere cure materiali, educazione, affetto e sostegno da parte di una persona singola o una famiglia affidataria appositamente formate per il tempo necessario al superamento delle difficoltà della sua famiglia d'origine, da cui viene temporaneamente allontanato/a nel suo superiore interesse. Per ogni affidamento familiare, il Servizio sociale elabora un progetto individuale che ha come obiettivo la tutela degli interessi del/la minore straniero/a non accompagnato/a. A seconda del tempo trascorso con la persona singola o la famiglia affidataria, si distinguono affido a tempo pieno, a tempo parziale o diurno; la scelta ricadrà sulla soluzione che meglio si adatta alle esigenze del/la minore straniero/a non accompagnato/a, nel rispetto delle sue opinioni a riguardo e in base alle aspettative e alle risorse materiali e personali dell'affidatario.

Nel caso di minori stranieri/e non accompagnati/e, l'affido è disposto dal Tribunale per i Minorenni, all'esito di una valutazione condotta dai professionisti del Servizio sociale, cui partecipano il/la minore straniero/a non accompagnato/a, tutrici e tutori volontari e, se del caso, la famiglia d'origine. Rispetto al legame tra il/la minore straniero/a non accompagnato/a e l'affidatario, si definisce **intrafamiliare** nel caso che quest'ultimo sia un parente entro il 4° grado; in assenza di vincoli di parentela, si tratterà invece di un affido **eterofamiliare**.

Se divento tutore o tutrice, sarò anche affidatario?

No. Il tutore volontario è il rappresentante legale del/la minore straniero/a non accompagnato/a, nominato in assenza di figure adulte di riferimento sul territorio italiano, mantenendo il suo mandato distinto e in parallelo anche nel caso in cui la persona tutelata sia affidata a un singolo o una famiglia. Nel contesto dell'affido familiare, il tutore volontario collabora con la struttura di accoglienza con cui

può informare la persona tutelata di questa possibilità e segnalare il caso, con il Servizio sociale che predispose il progetto e l'abbinamento, con la famiglia affidataria nel percorso di protezione e inclusione del/lla minore straniero/a non accompagnato/a.

Quali sono i compiti della famiglia/persona affidataria?

Gli affidatari hanno il compito di offrire supporto materiale, educativo e affettivo al/lla minore straniero/a non accompagnato/a, provvedendo alla sua cura, nutrimento, affetto, educazione, istruzione, partecipando agli incontri periodici di verifica predisposti dal Servizio sociale e collaborando con tutrice o tutore volontario.

Chi devo contattare per segnalare il/la minore tutelato/a per una eventuale procedura di affido?

Il Servizio sociale del Comune in cui vive il/la minore straniero/a non accompagnato/a è responsabile per avviare la procedura, anche se, in alcuni territori, questo compito è delegato all'Azienda per l'Assistenza sanitaria (ASS) o all'Azienda per i Servizi alla Persona (ASP). Una volta informata la persona tutelata della procedura di affido e manifestata la sua volontà di aderirvi, è utile contattare il Servizio sociale affidatario per procedere a una valutazione d'equipe sulla adeguatezza dell'affido come soluzione di accoglienza e supporto alla transizione alla maggiore età per la specifica persona e, in caso positivo, riportare il caso al centro affidi e/o ai professionisti competenti a che procederanno a individuare la risorsa affidataria idonea sulla base delle esigenze specifiche del/della minore.

Chi viene coinvolto nella procedura di affido?

L'affido presuppone il coinvolgimento di più soggetti, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno della procedura: il/la minore straniero/a non accompagnato/a e i suoi familiari, i membri della famiglia o la persona singola affidataria, i professionisti del Centro affidi e/o del servizio socio-sanitario, l'autorità giudiziaria (Giudice tutelare e Tribunale per i Minorenni), gli operatori del centro di accoglienza, il tutore volontario, il curatore speciale, la scuola, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

È previsto un contributo per le famiglie affidatarie?

Sì. L'affido familiare dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e è finanziato dallo stesso fondo ministeriale cui si attinge per il collocamento nelle strutture di accoglienza. Il contributo massimo attuale è fino a € 100,00 pro capite/pro die, nei limiti delle risorse disponibili. Dopo il compimento della maggiore età, in caso di prosecuzione dell'affidamento familiare sino ai 21 anni nella forma del prosieguo amministrativo, i fondi a disposizione dipenderanno invece dalla disponibilità di risorse a livello regionale o comunale ad hoc.

La rete nella presa in carico

Chi è coinvolto nella presa in carico dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e?

Nell'esercitare il proprio mandato, tutrici e tutori volontari non lavorano da soli: sono infatti parte di un'ampia rete di istituzioni e professionisti con cui adottano decisioni nel superiore interesse del minore.

Tra questi:

- Il SERVIZIO SOCIALE AFFIDATARIO: generalmente, i/le minori non accompagnati/e sono affidate dal Tribunale per i minorenni ai Servizi sociali fino al compimento dei 18 anni, con il compito di sostenerli nella loro crescita, favorendo la loro integrazione e socializzazione. È possibile che per il/la minore

straniero/a non accompagnato/a venga previsto il cosiddetto prosieguo amministrativo – l'estensione delle misure di accoglienza fino ai 21 anni, anche su richiesta di tutori e tutori – per consentire al/la minore di completare il proprio percorso di integrazione, studio o inserimento lavorativo positivamente avviato.

- La **COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA**: è la struttura che accoglie e ospita il/la minore qualora non vi fosse una famiglia affidataria disponibile, provvedendo alle sue esigenze di cura.
- **TUTORE PRO-TEMPORE**: è il responsabile della struttura di prima accoglienza che, in attesa della nomina del tutore volontario, esercita i poteri tutelari in via provvisoria.

Se, in accordo con il/la minore straniero/a non accompagnato/a, volessi trascorrere il fine settimana insieme, cosa dovrei fare?

Darne tempestiva comunicazione alla comunità di accoglienza e al servizio sociale affidatario. Poiché le prassi (chi includere nella comunicazione, livello di formalità della stessa) e le procedure (eventuali moduli predisposti con le informazioni necessarie) variano in base ai regolamenti e alle tipologie di strutture, è necessario che tutori e tutori, quanto prima, si informino in merito con il referente e gli operatori della comunità, per avere chiarezza sulle modalità di organizzazione del tempo insieme, prima di avanzare la proposta al/la minore straniero/a non accompagnato/a, che sarà ascoltato/a e reso/a partecipe della decisione, assicurandosi della sua volontà, interesse e disponibilità a trascorrere del tempo con il tutore.

Se il/la minore straniero/a non accompagnato/a mi chiede di non condividere informazioni che lo/la riguardano, come mi devo comportare?

La riservatezza riflette la convinzione che le persone hanno il diritto di scegliere a chi raccontare o meno la propria storia. Mantenere la riservatezza significa non divulgare alcuna informazione in nessun momento a nessuno, senza il consenso informato della persona interessata. La riservatezza promuove la sicurezza, la fiducia e l'empowerment - dimensioni da coltivare gradualmente. È importante quindi far sapere al/la minore straniero/a non accompagnato/a che può fidarsi di tutori e tutori, ma è necessario anche informarlo/a del fatto che potrebbero essere obbligati a condividere alcune delle informazioni per poterlo/a proteggere, rassicurandolo/a che le modalità verranno valutate insieme (ad es., in situazioni in cui il/la minore potrebbe nuocere a sé stesso/a o ad altri, in circostanze di sfruttamento, minaccia di violenza o danno continuo).

La tutela dei legami familiari

Come è utile gestire il contatto con i familiari del/la minore straniero/a non accompagnato/a nel Paese d'origine?

Il mantenimento dei contatti con la famiglia d'origine non sempre coincide con il superiore interesse del minore. Infatti, è possibile che i genitori siano vivi e in contatto con il/la minore straniero/a non accompagnato/a, disposti a esercitare la responsabilità genitoriale a distanza. Comunicare con loro e consultarli può quindi essere importante, soprattutto quando una decisione avrà un impatto significativo o duraturo sulla vita del/la minore straniero/a non accompagnato/a. D'altro canto, le responsabilità collegate alla tutela volontaria prescrivono il supporto e la promozione del benessere del/la minore nel Paese di arrivo, e in alcune situazioni ciò può determinare tensioni - ad esempio, quando l'opinione del

tutore o della tutrice è diversa da quella che i genitori avrebbero espresso. Inoltre, è necessario essere cauti quando si comunica con i genitori di minori stranieri/e non accompagnati/e rimasti nel Paese di origine: questi contatti potrebbero infatti rivelare alle autorità del Paese d'origine che la persona stia cercando asilo altrove, esponendo così potenzialmente i genitori o il/la minore stesso/a a possibili rischi. Potrebbe poi verificarsi il caso che la relazione tra il/la minore e la famiglia sia abusante, controllante o ancora di sfruttamento.

Che cosa sono le indagini familiari?

Il rintraccio della famiglia d'origine è un corso d'azione prioritario al fine di facilitare potenziali ricongiungimenti e quindi accertare la volontà dei congiunti del/la minore straniero/a non accompagnato/a di prendersene cura e le loro condizioni nel Paese di origine o in Paesi terzi. All'esito di una valutazione positiva nel superiore interesse, esclusi rischi per il/la minore straniero/a non accompagnato/a e per la sua famiglia e raccolto il consenso informato del/la primo/a, la procedura di indagini familiari può essere avviata anche da tutrici e tutori volontari che:

- innanzitutto, verificano se le indagini familiari sono state avviate prima della loro nomina, in quanto la legge prevede che la procedura venga attivata dal tutore legale (anche se ad interim) entro i cinque giorni successivi al primo colloquio del/la minore con il personale della struttura di accoglienza;
- inviano una richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, supportati dal Servizio Sociale e dal personale di accoglienza competente, tramite il Sistema Informativo Minori (SIM) o il "Modello E"³, da inviare a minoristranieri@lavoro.gov.it, con acclusa la relazione risultante dal primo colloquio con il/la minore straniero/a non accompagnato/a in cui siano dettagliati i contatti di riferimento della famiglia.

A questo punto, il Ministero condivide dati e informazioni con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), che è l'organizzazione attualmente designata per lo svolgimento delle procedure di indagini familiari. I risultati vengono comunicati al Ministero, che a sua volta è tenuto a informare tempestivamente il/la minore straniero/a non accompagnato/a, il tutore e il personale della struttura di accoglienza. Nel caso in cui la famiglia venga rintracciata, si verificano i rapporti familiari e si conferma la volontà di ricongiungersi da parte del/la minore straniero/a non accompagnato/a e dei membri della famiglia.

Se il/la minore straniero/a non accompagnato/a richiedente asilo esprime il desiderio di ricongiungersi con i genitori, fratelli, sorelle, zii o nonni che vivono in uno Stato UE, di quale procedura posso informarlo/a?

In questo caso, è opportuno informare il/la minore straniero/a non accompagnato/a della possibilità di presentare una domanda di "ricongiungimento familiare" ai sensi del Regolamento Dublino III, previa una valutazione del superiore interesse del minore. In caso di esito positivo in questo senso, è possibile avviare la procedura facendo presente la volontà del/la minore straniero/a non accompagnato/a di ricongiungersi al familiare indicato al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura territorialmente competente. In virtù dell'art. 8 del Regolamento, quando il richiedente è un/una minore straniero/a non accompagnato/a, lo Stato membro competente è quello nel quale si trova legalmente un suo familiare⁴ o fratello.

A livello documentale, è utile raccogliere preliminarmente una serie di documenti da presentare in Questura:

- albero genealogico che indichi le relazioni familiari;
- relazione sui legami familiari;
- consenso scritto alla procedura da compilare e far firmare al/lla minore straniero/a non accompagnato/a e al tutore;
- consenso scritto alla procedura da far compilare e firmare al familiare del/lla minore straniero/a non accompagnato/a;
- qualsiasi documento di identità del familiare e i suoi contatti;
- qualsiasi documento che provi la sussistenza del legame familiare con il/la minore straniero/a non accompagnato/a;
- relazione esplicativa della valutazione circa la coincidenza del ricongiungimento familiare con il superiore interesse del/lla minore.

L'accoglimento della domanda da parte dello Stato UE in cui soggiorna il familiare determina il trasferimento del/lla minore straniero/a non accompagnato/a verso quel Paese. A seguito della notifica del provvedimento di accettazione da parte dello Stato in questione, il tutore può richiedere al Tribunale per i Minorenni il cosiddetto nulla osta - un'autorizzazione al trasferimento della persona nel Paese di destinazione.

In caso di rifiuto della presa in carico da parte dello Stato richiesto, la competenza viene attribuita allo Stato richiedente.

Esiste una "clausola discrezionale" che consente agli Stati membri di favorire il ricongiungimento "di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali". Questa disposizione, pur non imponendo alcun obbligo, offre la possibilità di estendere il ricongiungimento anche a parenti più lontani, come i cugini. La valutazione di queste richieste è rimessa alla discrezionalità di ogni singolo Stato membro e si basa su un'analisi caso per caso, considerando i legami familiari, le condizioni di vita del/lla minore straniero/a non accompagnato/a e la capacità del parente di prendersi cura di lui/lei.

Se una il/la minore straniero/a non accompagnato/a ha bisogno dell'assistenza dei suoi genitori per gravi motivi, quale procedura posso attivare?

I "gravi motivi" riguardano situazioni eccezionali o particolari circostanze che richiedono un'approvazione speciale per l'ingresso o la permanenza di un familiare nel territorio italiano (ad es., problemi di salute, situazioni familiari complesse o altre ragioni che richiedono un'attenzione particolare). È il Tribunale per i minorenni competente che valuta e autorizza tali eccezioni caso per caso, per un periodo di tempo determinato. L'autorizzazione è revocata quando cessino i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del/lla minore straniero/a non accompagnato/a o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al Questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Se il/la minore straniero/a non accompagnato/a volesse tornare nel suo Paese di origine, di che procedura posso informarlo/a?

In generale, il rimpatrio volontario assistito è una misura che offre l'opportunità di fare ritorno nel

Paese d'origine attraverso un progetto individuale comprensivo di counselling pre-partenza, assistenza logistica e finanziaria al viaggio, accompagnamento al reinserimento sociale ed economico nel Paese di origine. Nel caso dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e, è una delle prospettive di lungo periodo (nella pratica, sperimentata in rari casi) in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine è giudicato corrispondente al superiore interesse del/la minore straniero/a non accompagnato/a, dopo che quest'ultimo/a e il suo tutore siano stati ascoltati, e tenuto conto dei risultati delle indagini familiari, nonché della relazione del Servizio sociale competente circa la situazione del/la minore in Italia. A livello procedurale, è il Tribunale per i minorenni a emanare una decisione in questo senso. È importante ricordare che il rimpatrio volontario assistito può avere conseguenze molto serie, e non può essere considerato se comporta un "ragionevole rischio" di violazione dei diritti umani fondamentali. Per questo motivo, i rischi legati all'accesso al cibo, a una soluzione abitativa, ai servizi sanitari, all'istruzione e ai servizi di reinserimento devono essere valutati attentamente.

I percorsi amministrativi ordinari

Quali tipi di permesso di soggiorno sono disponibili?

Oltre alla possibilità di richiedere la protezione internazionale, e quindi di ottenere un permesso di soggiorno collegato al riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (cfr. infra), al/la minore straniero/a non accompagnato/a che fa ingresso in Italia potranno essere riconosciuti diversi permessi di soggiorno. Ogni opzione dovrà essere valutata a seguito di colloquio con il/la minore straniero/a non accompagnato/a, in considerazione delle sue esigenze specifiche (ad esempio, vulnerabilità sanitarie, esposizione a fenomeni di tratta o sfruttamento, etc.) e del suo progetto migratorio, con il supporto di una figura legale che possa fornire guida e orientamento adeguati a che la decisione rispecchi il superiore interesse della persona. Al momento del rintraccio, se il/la minore straniero/a non accompagnato/a, previamente informato/a, non manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale e/o non emergono esigenze connesse al rilascio di altri tipi di permesso di soggiorno, generalmente vengono rilasciati i seguenti **permessi di soggiorno**:

- **per minore età**, che può essere richiesto direttamente dal/la minore straniero/a non accompagnato/a, o dall'esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore volontario. Questo permesso è rilasciato anche in assenza di esibizione di passaporto o di altro documento equipollente, qualora non disponibili⁵, dalla Questura competente rispetto al luogo di dimora.
- **per motivi familiari**, che può essere richiesto dall'esercente la responsabilità genitoriale ed è rilasciato dalla Questura competente rispetto al luogo di dimora al/la minore straniero/a non accompagnato/a infraquattordicenne affidato/a o sottoposto/a alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o alla persona ultraquattordicenne affidato/a o sottoposto/a alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.

Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.

L'accesso alla procedura di protezione internazionale

Quali sono le forme di protezione internazionale?

L'ordinamento italiano riconosce due forme di protezione internazionale, sulla base della normativa internazionale ed europea in materia:

- **Status di rifugiato**: è "rifugiato" il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione

politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o non vuole farvi ritorno.

- **Protezione sussidiaria:** è persona ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese di dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio Paese.

Che differenza c'è tra lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria?

La protezione sussidiaria ha carattere complementare e supplementare rispetto allo status di rifugiato secondo la definizione nella Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati del 1951.

A livello di definizioni, le principali differenze tra le due forme di protezione risiedono:

- nell'assenza, nella protezione sussidiaria, del nesso causale tra la storia del/lla minore straniero/a non accompagnato/a e uno o più dei cinque motivi di persecuzione individuati dalla Convenzione di Ginevra;
- nel concetto di "danno grave" (e non di "persecuzione"), definito come:
 - la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
 - la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
 - la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In ogni caso, sarà la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale competente a stabilire quale forma di protezione risponde alle esigenze del/lla minore straniero/a non accompagnato/a, attraverso una intervista personale cui partecipa anche il tutore o la tutrice.

Bisogna informare il/la minore straniero/a non accompagnato/a in merito alla procedura di protezione internazionale?

Il diritto all'ascolto e alla partecipazione sono aspetti irrinunciabili nel determinare le decisioni più adeguate che riguardano i/le minori non accompagnati/e. Anche nel caso della richiesta di protezione internazionale, la persona tutelata deve essere quindi informata dal tutore e dall'équipe della comunità di accoglienza, in presenza di un operatore legale o di un avvocato e di un mediatore linguistico-culturale, del diritto di presentare richiesta di protezione internazionale e della relativa procedura, in un linguaggio "a misura di minore" e in un ambiente sicuro.

Come posso capire che il/la minore sta manifestando la volontà di richiedere protezione internazionale?

È possibile che i/le minori non accompagnati/e non conoscano i requisiti, il contenuto né la procedura di protezione. Perciò, il tutore e l'équipe della comunità di accoglienza, alla presenza dell'operatore legale e del mediatore linguistico culturale, svolgono uno o più colloqui per esplorare il contesto di provenienza, i motivi che hanno spinto la persona a intraprendere il percorso migratorio e quelli per cui non può o non vuole far rientro nel Paese di origine, a fronte di una adeguata informativa sul contenuto e la procedura di protezione internazionale. La valutazione del superiore interesse del minore in merito alla scelta del percorso di conseguimento di uno status giuridico si baserà, tra le altre cose, sulle riferite forme di persecuzione specifiche rivolte a bambini/e e adolescenti, tenendo conto, oltre al fattore dell'età, del genere, della

situazione socioeconomica, delle condizioni di salute, del livello di istruzione, del contesto familiare etc. Le forme di persecuzione specifiche contro i/le minori includono, tra le altre, l'arruolamento minorile, la tratta infantile e la mutilazione genitale femminile, ma anche violenza familiare e domestica, matrimoni forzati o precoci, lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito o particolarmente rischioso, lavoro forzato, prostituzione forzata e pornografia infantile. Può considerarsi persecuzione anche la violazione dei diritti alla sopravvivenza e allo sviluppo, una grave discriminazione di minori nati/e al di fuori di legami familiari formalmente e legalmente riconosciuti e dei/le minori divenuti/e apolidi a causa della perdita della cittadinanza e dei relativi diritti.

Come si richiede formalmente la protezione internazionale?

Le autorità competenti alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale sono gli uffici di polizia di frontiera e le questure competenti in base al luogo di residenza o domicilio della persona richiedente. La formalizzazione dell'istanza avviene tramite la compilazione del c.d. Modello C3, in cui, in una particolare sezione, è possibile segnalare le esigenze specifiche della persona richiedente. Il documento è approvato e sottoscritto dalla persona interessata e gliene viene rilasciata copia. Se il/la minore straniero/a non accompagnato/a risulta già assegnato/a a un tutore volontario, sarà quest'ultimo ad accompagnarlo/a in Questura per procedere alla formalizzazione della richiesta. Nel caso in cui il/la minore straniero/a non accompagnato/a presenti domanda in autonomia, la Questura sospende il procedimento e comunica immediatamente al Tribunale per i minorenni competente per la nomina del tutore, che deve avvenire entro 48 ore. Nelle more della nomina, la conferma della domanda può essere fatta dal responsabile della comunità di accoglienza (tutore pro tempore). Alcune Questure hanno stabilito dei canali ad hoc per le procedure amministrative, tra cui la richiesta di protezione internazionale, riguardanti i/le minori non accompagnati/e, per rendere più celeri i tempi di formalizzazione dell'istanza e, possibilmente, della sua valutazione da parte della Commissione Territoriale (CT) per il riconoscimento della protezione internazionale territorialmente competente.

Cosa si intende per "doppio binario"?

Con l'espressione "doppio binario" si intende la possibilità che il/la minore straniero/a non accompagnato/a, con il supporto del tutore, possa presentare la richiesta di permesso di soggiorno per minore età e, allo stesso tempo o in un momento successivo, l'istanza di protezione internazionale. È infatti possibile che le esigenze di protezione internazionale non emergano immediatamente, ma anche dopo mesi dall'arrivo sul territorio (si pensi, per esempio, ai casi di minori vittime di tratta di esseri umani che potrebbero non essere consapevoli della loro situazione oppure avere bisogno di tempo per elaborarla, anche a seguito della presa in carico da parte di enti anti-tratta specializzati). Nonostante nessuna norma impedisca il passaggio da un percorso all'altro, né di intraprenderli contemporaneamente, nella prassi per molti Uffici Immigrazione delle Questure i due percorsi sono alternativi. In questa circostanza, è opportuno consultare un esperto legale che possa fornire guida e orientamento.

Se sono stato nominato tutore e ho prestato giuramento, il/la minore straniero/a non accompagnato/a può essere assistito/a dal responsabile della struttura durante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale?

In generale, la possibilità di delegare singoli atti da parte di tutrici e tutori nominati vale solo per

casi eccezionali⁶. Con l'inizio dell'esercizio della tutela, che diviene ufficiale con il giuramento presso il competente Tribunale per i Minorenni, tutrici e tutori diventano a tutti gli effetti i rappresentanti legali del/la minore straniero/a non accompagnato/a e, in questa veste, sarà loro compito quello di affiancarlo/a in tutte le fasi della procedura di protezione internazionale - dall'accesso a essa, al colloquio personale presso la CT competente, al supporto durante la fase giurisdizionale, in caso di ricorso.

La delega è ammissibile nei casi in cui:

- entro le 48 ore dalla comunicazione della Questura al Tribunale per i Minorenni della presenza del/la minore, quest'ultimo non abbia proceduto alla nomina del tutore;
- il/la minore straniero/a non accompagnato/a decida di presentare istanza di protezione internazionale in un secondo momento.

Quali sono i miei compiti e funzioni nell'accompagnare e assistere il/la minore straniero/a non accompagnato/a in Commissione?

Per legge, al/alla minore è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda e solo ed esclusivamente il tutore volontario può accompagnarlo/a e assisterlo/a durante il colloquio personale, in qualità di suo rappresentante legale. Durante l'audizione, però, è il/la minore straniero/a non accompagnato/a a interagire con il funzionario intervistatore, motivando personalmente la propria domanda di protezione internazionale.

Nel periodo compreso tra la formalizzazione del Modello C3 e il colloquio personale in Commissione, tutrici e tutori possono inoltrare richieste specifiche alla Commissione tramite e-mail o PEC, raccogliere la documentazione rilevante da allegare, trasmettere documenti e informazioni rilevanti ai fini della valutazione della richiesta di protezione e chiedere rettifiche anagrafiche. È importante che queste azioni vengano compiute, una volta informata il/la minore straniero/a non accompagnato/a e in coordinamento e raccordo con la comunità di accoglienza e il servizio sociale di riferimento.

Anche nel caso in cui non sia stato possibile comunicare anticipatamente e in forma scritta elementi importanti per la valutazione della richiesta di protezione, tutrici e tutori possono illustrare al funzionario intervistatore esigenze specifiche e vulnerabilità del/della minore e altre informazioni utili all'istruttoria (es. percorso migratorio, percorso di inclusione sul territorio). Alla fine del colloquio personale, inoltre, al tutore viene rivolta una specifica domanda dal funzionario intervistatore rispetto a ulteriori rilievi da aggiungere relativamente al colloquio stesso.

Posso chiedere l'esame prioritario della domanda di protezione internazionale del/la minore straniero/a non accompagnato/a in mia tutela?

L'esame prioritario della domanda di protezione internazionale presentata dai/le minori non accompagnati/e rientra tra le garanzie procedurali previste in loro favore, in quanto appartenenti per legge alle cd "categorie di persone vulnerabili".

Dopo aver informato il/la minore di questo suo diritto e in raccordo con la comunità di accoglienza e il servizio sociale di riferimento, il tutore può formulare una richiesta in questo senso inoltrando una e-mail o PEC alla CT, con allegati:

- il decreto di nomina a tutore emesso dal Tribunale dei Minorenni;
- il verbale di giuramento;
- il proprio documento di identità;
- la copia del C/3 del/la minore.

Come posso chiedere la presenza di personale di sostegno?

La presenza di personale di sostegno al colloquio personale per prestare la necessaria assistenza è prevista dalla legge. Se il/la minore straniero/a non accompagnato/a richiedente asilo è portatore/trice di ulteriori esigenze specifiche, il tutore, in raccordo con la comunità di accoglienza e il servizio sociale di riferimento, con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione, può inviare una e-mail o PEC alla CT competente, chiedendo l'ammissione di personale di sostegno. È opportuno che nella comunicazione vengano descritti i motivi alla base della richiesta e, laddove presenti, documenti che corroborino la necessità di avere personale specializzato durante il colloquio (per es. relazione della comunità di accoglienza, dei servizi sociali, certificazione medico-sanitaria rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale).

Quando e come posso chiedere l'omissione del colloquio?

L'omissione del colloquio personale è prevista quando la CT:

- ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (domanda verosimilmente fondata);
- in tutti i casi in cui risulta certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale (motivi di salute);
- come forma residuale rispetto alle precedenti, nel caso di persona proveniente da uno dei Paesi individuati periodicamente dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, quando la Commissione ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso.

Se il tutore, conosciuto/a il/la minore straniero/a non accompagnato/a e a seguito di un confronto con la comunità di accoglienza e il servizio sociale di riferimento, ritenga che possa rientrare in uno dei casi appena descritti, può inoltrare una e-mail o PEC alla CT di riferimento chiedendo formalmente l'omissione del colloquio personale e allegando:

- gli elementi e la documentazione relativi ai fatti e alle circostanze alla base della richiesta di protezione internazionale, sia per lo status di rifugiato che per la protezione sussidiaria (prima e terza ipotesi citate).
- la certificazione dell'incapacità o impossibilità del/la minore straniero/a non accompagnato/a di sostenere il colloquio personale prodotta da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (seconda ipotesi citata).

Quando e come posso chiedere il rinvio del colloquio?

Il rinvio del colloquio personale è previsto nel caso in cui le condizioni di salute della persona richiedente protezione internazionale, debitamente certificate, non lo rendono possibile, o per "gravi motivi". In entrambi i casi, tutrici e tutori, informata il/la minore straniero/a non accompagnato/a e in raccordo con la comunità di accoglienza e il servizio sociale di riferimento, possono tempestivamente inviare una e-mail o PEC alla CT competente, chiedendo il rinvio del colloquio personale e allegando documentazione rilevante.

Alla scadenza dello status di rifugiato come si procede?

Il permesso di soggiorno per lo status di rifugiato, della validità di 5 anni, è rinnovabile al suo scadere,

consentendo alla persona che ne è titolare di richiedere la cittadinanza italiana, dopo 5 anni di residenza continuativa.

Il rinnovo viene richiesto alla Questura competente, tramite kit postale disponibile presso gli uffici postali abilitati, possibilmente prima della sua scadenza e di quella del titolo di viaggio. Il kit contiene i moduli e le indicazioni su come compilarli, sulla documentazione richiesta, e importi da pagare.

La documentazione in genere include:

- il permesso di soggiorno in scadenza/scaduto;
- il documento di viaggio (se presente);
- la decisione della Commissione che ha riconosciuto lo status di rifugiato (o del Tribunale, se il riconoscimento è avvenuto da parte del Giudice a seguito di ricorso);
- fotografie.

Le prassi variano territorialmente ed è possibile che il rinnovo possa essere fatto anche per appuntamento presso la Questura competente.

Il tutore accompagna il/la minore nel percorso di richiesta di rinnovo, anche acquisendo le informazioni rilevanti presso le Questure competenti e gli uffici postali abilitati, in raccordo con la comunità di accoglienza e i servizi sociali di riferimento.

Alla scadenza della protezione sussidiaria come si procede?

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, della validità di 5 anni, è rinnovabile previa verifica della sussistenza delle condizioni che hanno consentito in principio il riconoscimento di tale forma di protezione internazionale.

La richiesta di rinnovo va presentata alla Questura competente che, nel caso in cui la accolga in base a dei requisiti formali (presentazione della documentazione necessaria, foto, marca da bollo), invia la richiesta alla CT che aveva inizialmente riconosciuto la protezione.

In generale, la documentazione richiesta dalla Questura include:

- decisione della Commissione che ha riconosciuto la protezione sussidiaria (o sentenza del Tribunale in caso di riconoscimento da parte del giudice a seguito di ricorso);
- permesso di soggiorno in scadenza/scaduto;
- passaporto – Titolo di viaggio (se in possesso);
- fotografie.

La CT competente, ricevuta la richiesta dalla Questura, deciderà nuovamente nel merito e, nel caso in cui sussistano ancora le condizioni alla base della decisione iniziale, la protezione sussidiaria verrà nuovamente riconosciuta.

Tutrici e tutori affiancano il/la minore straniero/a non accompagnato/a nel percorso di richiesta di rinnovo, non solo acquisendo le informazioni sulla procedura presso le Questure competenti, ma anche valutando, previo raccordo con la Commissione, l'opportunità di inviare alla stessa documentazione a supporto.

Diritto alla salute

Come funziona l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

Con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a tutti/e i/le minori è garantito l'accesso a un pediatra o al medico di medicina generale. La Legge 47/2017 ha previsto l'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei/le minori non accompagnati/e anche nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Di solito, la

procedura è avviata dal responsabile della struttura di accoglienza, in qualità di tutore provvisorio. In base a una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, l'iter prevede che:

- la procedura per la richiesta/rilascio del codice fiscale (CF) viene attivata direttamente dall'ASL competente sulla base del domicilio della persona tutelata;
- l'ASL richiede all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione del CF;
- l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda genera il CF e lo comunica all'ASL richiedente;
- l'ASL comunica il CF all'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.

Come si procede alla richiesta del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)?

Il codice regionale STP, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, assicura al cittadino straniero presente sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia e infortunio e i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, nei presidi pubblici e accreditati (es. tutela gravidanza, maternità, minore età, vaccinazioni, etc.)

Dal momento che i/le minori non accompagnati/e hanno diritto all'iscrizione al SSN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, la richiesta di codice STP dovrebbe essere avanzata in via residuale. Per esempio, può capitare che il/la minore straniero/a non accompagnato/a abbia necessità di effettuare una vaccinazione obbligatoria, ma che non sia stata ancora avviata la procedura di iscrizione al SSN a causa di una rettifica anagrafica da effettuare per un errore di trascrizione al momento delle procedure di identificazione. In questi casi, vista la necessità della vaccinazione obbligatoria, si procede con la richiesta di codice STP e, successivamente, si effettuerà l'iscrizione al SSN.

Quali vaccinazioni sono necessarie?

In tema di vaccinazioni, i/le minori non accompagnati/e sono titolari per legge dello stesso status giuridico dei/delle minori italiani/e, in presenza di consenso da parte del tutore (è possibile l'eventuale delega a un operatore della comunità solo per l'accompagnamento).

Considerato che le vaccinazioni obbligatorie e facoltative variano a seconda dell'età, è consigliabile per tutrici e tutori raccordarsi con la comunità di accoglienza e ricevere consulenza da parte delle Aziende sanitarie locali, anche per le procedure operative e per ricevere informazioni in merito a esoneri e/o controindicazioni permanenti o temporanee alle vaccinazioni.

Si riporta, per conoscenza, il link del Ministero della Salute con indicazione delle vaccinazioni per fascia d'età (<https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4806&area=vaccinazioni&menu=fasce>

Sono esonerati dall'obbligo i/le minori già immunizzati/e a seguito di malattia naturale, o in caso di controindicazioni permanenti o temporanee alle vaccinazioni.

Come si avvia la procedura per i benefici previsti dalla Legge 104/92?

La Legge 104/1992 riguarda i diritti, l'integrazione sociale e l'assistenza delle persone con disabilità. Per richiedere l'applicazione della Legge 104 in favore del/lla minore straniero/a non accompagnato/a, è necessario che sia titolare di regolare permesso di soggiorno e iscritta all'anagrafe. Il tutore volontario dovrà quindi rivolgersi al medico curante, che produrrà un certificato attestante la natura della patologia in questione. È possibile rivolgersi a un patronato per avere assistenza nell'inoltro della pratica all'INPS che,

entro i successivi 30 giorni, convocherà il/la minore presso la Commissione medica della ASL, per certificare l'effettivo stato di disabilità. Il verbale della visita viene quindi inviato al tutore volontario che, a conclusione della pratica, può supportare il/la minore nell'accesso ai diritti e alle misure di sostegno previste.

In caso di ricovero in ospedale, devo essere avvisato?

Sì, chi accompagna il/la minore deve informare gli operatori sanitari della presenza del tutore volontario che, in qualità di rappresentante legale, deve essere sempre avvisato in caso di ricovero in ospedale.

Diritto all'istruzione

Posso iscrivere il/la minore straniero/a non accompagnato/a a scuola?

Sì. I/le minori stranieri/e non accompagnati/e sono titolari del diritto all'istruzione e soggette all'obbligo scolastico e formativo al pari dei/le minori con cittadinanza italiana. L'iscrizione, quindi, non è soltanto un dovere, ma un obbligo di chi riveste ruoli di responsabilità nei loro confronti, come nel caso di tutrici e tutori volontari, se nominati. L'obbligo scolastico è assolto al completamento del primo biennio di scuola secondaria superiore di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali), in un Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In alternativa, è possibile assolvere l'obbligo scolastico sottoscrivendo un contratto di apprendistato, a partire da 15 anni di età, o tramite l'istruzione parentale. L'adempimento dell'obbligo scolastico è finalizzato al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età: per tale ragione, i/le minori hanno diritto a ricevere istruzione e formazione fino al compimento dei 18 anni (obbligo formativo).

Posso iscrivere il/la minore straniero/a non accompagnato/a a scuola se non ha ancora i documenti generalmente richiesti per l'iscrizione?

Sì, in virtù del diritto all'istruzione e dell'obbligo scolastico a cui sono soggetti, è possibile procedere all'iscrizione a prescindere dalla regolarità del loro soggiorno e anche se la documentazione in possesso è incompleta o del tutto assente. La scuola dovrà procedere in questo caso all'iscrizione "con riserva", inserendo i dati dichiarati dal/la minore straniero/a non accompagnato/a al momento dell'iscrizione, che verranno confermati in sede di rilascio del titolo conclusivo, fatti salvi accertamenti negativi sull'identità dichiarata dal/la minore straniero/a non accompagnato/a.

Posso iscrivere il/la minore straniero/a non accompagnato/a a scuola ad anno scolastico già iniziato?

Sì, in virtù del diritto all'istruzione e dell'obbligo scolastico a cui sono soggetti, è possibile procedere all'iscrizione a scuola in qualsiasi momento dell'anno scolastico. Se al momento dell'iscrizione la scuola non dovesse più avere disponibilità di posti, questa dovrà indicare una scuola alternativa.

In che classe sarà inserito/a il/la minore straniero/a non accompagnato/a?

A seguito di un accertamento degli studi già svolti e delle competenze già acquisite, il/la minore sarà inserito/a nella classe corrispondente alla sua età anagrafica o in una classe immediatamente inferiore o

superiore a quella dell'età anagrafica. Successivamente all'iscrizione, potrà essere elaborato dai referenti scolastici, in coordinamento con la struttura di accoglienza e/o con il tutore o la tutrice, un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per rispondere a eventuali bisogni educativi speciali (BES), anche in virtù di uno svantaggio linguistico.

Per approfondimenti sul tema è possibile consultare il [Vademecum per l'orientamento formativo e professionale](#) e il corso e-learning [Skills4YOUth: orientamento al lavoro di giovani migranti e rifugiati](#)

Che cos'è il permesso di soggiorno per studio?

È un documento di soggiorno rilasciato a cittadini di Paesi terzi che vogliono frequentare un corso di studio o formazione in Italia, normalmente a seguito di rilascio di apposito visto per studio dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o residenza. L'autorità competente al rilascio è la Questura, a cui la persona straniera dovrà presentare, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, apposita richiesta tramite l'invio del kit postale presso gli uffici postali abilitati.

Per quanto riguarda i/le minori non accompagnati/e, al compimento della maggiore età e se ne sussistano i requisiti, il permesso di soggiorno per minore età può essere convertito in permesso di soggiorno per studio. In questo caso, tutrici e tutori accompagnano il/la minore straniero/a non accompagnato/a nella procedura di richiesta, anche acquisendo le informazioni rilevanti presso le Questure competenti e gli uffici postali abilitati. Il permesso di soggiorno per studio può essere a sua volta convertito in permesso per Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo e Attesa Occupazione, nel caso in cui lo studente si sia diplomato in Italia o abbia raggiunto la maggiore età in Italia.

L'iscrizione anagrafica

Come funziona?

Per i/le minori non accompagnati/e, l'iscrizione e le variazioni anagrafiche sono effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Per legge, il/la minore straniero/a non accompagnato/a o neomaggiorenne, titolare di un regolare permesso di soggiorno (indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale), che vive da più di tre mesi presso un centro di accoglienza o una struttura residenziale comunitaria è considerato/a residente e di conseguenza iscritto/a, a richiesta, all'anagrafe della popolazione residente.

In generale per i/le minori, anche non richiedenti asilo, si può procedere all'iscrizione nella forma della convivenza anagrafica (i tempi dell'iscrizione sono i medesimi previsti per l'iscrizione anagrafica ordinaria). Generalmente, in caso di prima iscrizione anagrafica, al cittadino straniero viene richiesta prova dell'identità mediante esibizione del passaporto o di altro documento equivalente. Molto spesso i/le minori non accompagnati/e sono privi/e di passaporto o altro documento equivalente. Il Ministero dell'Interno ha però chiarito che l'iscrizione anagrafica non può mai essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equivalente nei casi di cittadini stranieri che ne siano privi e si trovino nell'impossibilità di richiederne copia alle rappresentanze diplomatiche, come i richiedenti e i titolari di protezione o di alcuni permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario poiché, in ogni caso, l'identificazione è possibile e avviene sulla base delle generalità riportate sul titolo di soggiorno. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, il tutore accompagna il/la minore straniero/a non accompagnato/a presso l'ufficiale dell'anagrafe comunale entro i sessanta giorni successivi, per procedere

con il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune, esibendo il titolo di soggiorno. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a cancellare il/la minore straniero/a non accompagnato/a dall'anagrafe della popolazione residente trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso o carta di soggiorno.

Nel caso di minori richiedenti protezione internazionale, l'iscrizione anagrafica è effettuata sulla base della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione che costituisce permesso di soggiorno provvisorio. All'iscrizione nella forma della convivenza anagrafica si accompagna il diritto al rilascio di carta d'identità valida per 3 anni sul territorio nazionale. In caso di comunicazione della revoca delle misure di accoglienza o allontanamento non giustificato, si verifica la cancellazione anagrafica con effetto immediato.

Quali diritti derivano dall'iscrizione anagrafica?

L'iscrizione anagrafica è il presupposto per l'esercizio di importanti diritti sociali fondamentali ai fini dell'integrazione sociale dei/le minori non accompagnati/e non accompagnate.

In particolare, l'iscrizione anagrafica è il presupposto per la fruizione di una serie di diritti, tra cui:

- il rilascio della carta d'identità e delle certificazioni anagrafiche per richiedere la patente di guida italiana o la conversione della patente di guida estera;
- l'accesso all'assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi o agevolazioni previste da ogni Comune, ad esempio quelle basate sulle condizioni di reddito;
- l'accesso ad altri diritti sociali, tra i quali la partecipazione a bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i sussidi per l'affitto o l'acquisto della prima casa.
- l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per gli stranieri regolarmente soggiornanti

La mancata iscrizione anagrafica non preclude l'esercizio del diritto alla salute e allo studio, né può giustificare il mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, posto che il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura del luogo di dimora e che è la regolarità del soggiorno a costituire il presupposto per l'iscrizione anagrafica, e non il contrario.

Il supporto pratico al percorso di integrazione sul territorio

Il/la minore straniero/a non accompagnato/a può svolgere un tirocinio o altra attività di formazione sul lavoro?

Poiché la formazione professionale e il lavoro sono materie di competenza esclusiva regionale, potrebbero esserci requisiti diversi da regione a regione. Generalmente, per accedere al tirocinio l'età minima è di 18 anni o, in alternativa, al compimento dei 16 anni con assolvimento dell'obbligo scolastico; ciononostante, in alcune regioni sono attivati i tirocini di inclusione sociale, mirati proprio all'inclusione di categorie vulnerabili e prese in carico dal Servizio sociale, accessibili già al 16° anno di età e a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo scolastico. Oltre ai tirocini, è consigliabile verificare la disponibilità sul territorio di Borse Lavoro, misure di politica attiva per supportare lo sviluppo delle competenze di persone disoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Tramite il supporto della Borsa Lavoro è possibile svolgere un percorso formativo in azienda di durata variabile. Per conoscere le opportunità di tirocinio e borsa lavoro nella propria Regione, basterà recarsi presso il Centro per l'Impiego più vicino al proprio domicilio.

Il/la minore straniero/a non accompagnato/a può lavorare?

Se regolarmente soggiornanti sul territorio, possono lavorare nel rispetto della normativa in tema di lavoro minorile (compimento di almeno 16 anni e assolvimento dell'obbligo di istruzione). Il/la minore che abbia compiuto 16 anni di età e assolto l'obbligo di istruzione potrà firmare autonomamente il contratto di lavoro. Un'eccezione è costituita dal contratto di apprendistato: in questo caso, sarà possibile attivare un contratto a partire dall'età di 15 anni e assolvere l'obbligo scolastico tramite l'apprendistato stesso. Il contratto di apprendistato dovrà essere finalizzato al conseguimento della qualifica, del diploma professionale, della specializzazione tecnica o del diploma di istruzione secondaria, e il datore di lavoro dovrà sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa dove è iscritto/a il/la minore straniero/a non accompagnato/a.

Ci sono regole o tutele speciali per il lavoro minorile?

Per i/le minori che lavorano sono previste specifiche tutele, tra le quali:

- l'impossibilità di svolgere lavori notturni, spostare carichi pesanti per oltre 4 ore al giorno, trattare sostanze nocive o tossiche o svolgere attività che possano compromettere lo sviluppo psico-fisico della persona (tra le quali la somministrazione di alcool);
- l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali (non è possibile effettuare straordinari) e il riposo deve essere garantito per due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;
- l'obbligo di frequenza in attività formative fino al 18° anno di età.

Con quali permessi di soggiorno è possibile lavorare?

È possibile lavorare con tutti i permessi di soggiorno, ad eccezione dei seguenti: affari, giustizia e turismo. Per chi è in possesso di un permesso di soggiorno per studio/tirocinio, è possibile lavorare fino a un massimo di 20 ore a settimana.

Dove è possibile trovare opportunità di formazione o inserimento professionale sul territorio?

Per consultare le offerte di formazione professionale, apprendistato, tirocinio e lavoro sul territorio della regione in cui si vive, è possibile consultare:

- il Centro per l'Impiego del Comune in cui si vive;
- lo sportello Informa Giovani del Comune in cui si vive;
- il catalogo dell'offerta formativa e di lavoro sul sito della Regione in cui si vive digitando sul motore di ricerca "formazione e lavoro + Nome regione".

Cosa fare se sospetto o so che il/la minore straniero/a non accompagnato/a sta lavorando "in nero"?

In caso di lavoro in nero, grigio, o senza contratto, o in caso di sfruttamento sul lavoro, chi lavora può denunciare il datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro, alla Guardia di Finanza o a un Patronato o sindacato. Chi lavora non è perseguibile, mentre il datore di lavoro sarà sottoposto a sanzioni amministrative/penali a seconda del reato. Per questo motivo è importante informare il/la minore straniero/a non accompagnato/a che lavora su quali sono i suoi diritti sul lavoro e sulla possibilità di denunciare senza timore eventuali violazioni. Esistono molti servizi a supporto e tutela dei/lle

minori vittime di sfruttamento o abusi sul lavoro: per approfondimenti si rimanda al [Vademecum per l'Orientamento Formativo e Professionale](#) e al corso e-learning [Skills4YOUth: orientamento al lavoro di giovani migranti e rifugiati](#) dell'UNICEF.

Quale supporto potrà ricevere il/la minore straniero/a non accompagnato/a per l'apprendimento della lingua italiana?

L'apprendimento della lingua italiana sarà fondamentale per l'inclusione in percorsi di istruzione, formazione e inserimento lavorativo, nonché per socializzare. È importante quindi che questo avvenga il più tempestivamente possibile. Corsi di apprendimento della lingua italiana come lingua straniera sono erogati in molte strutture di accoglienza, presso associazioni del terzo settore, biblioteche, presso le scuole in forma di laboratori, oppure presso i CPIA, dove vengono impartiti anche corsi di alfabetizzazione. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una lista di siti web e app gratuite per imparare l'italiano online, che è possibile consultare a questo link: <https://integrazioneimmigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/53/Imparare-litaliano-on-line>

Come funziona la procedura per l'iscrizione ai Centri per l'impiego (CPI)?

Per l'iscrizione al CPI di minori in cerca di occupazione è generalmente richiesto il possesso di uno dei documenti elencati di seguito:

- o dichiarazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- o dichiarazione del dirigente scolastico relativa l'avvenuta iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica del/la minore oppure alla classe immediatamente inferiore o superiore;
- o attestazione di iscrizione a un corso del CPIA sottoscritta dal CPIA o in alternativa dal responsabile della struttura di accoglienza.

Poiché il lavoro e la formazione professionale sono materie di competenza esclusiva regionale, questa lista è da verificare con il Centro per l'Impiego della regione in cui si risiede. Il tutore volontario/pro tempore invia quindi una e-mail al CPI territorialmente competente sulla base del domicilio, con l'indicazione dell'anagrafica, il codice fiscale e il permesso di soggiorno del/la minore straniero/a non accompagnato/a, insieme al numero di telefono e all'indirizzo e-mail del tutore volontario/pro tempore per le comunicazioni inerenti alla pratica. Alla convocazione del colloquio di orientamento presso il CPI, il/la minore straniero/a non accompagnato/a sarà affiancato/a dal tutore volontario/pro tempore o da un loro delegato, munito di delega. Il tutore volontario sarà tenuto a esibire il proprio decreto di nomina e verbale di giuramento, insieme a un documento d'identità (nel caso di delega, questa deve essere corredata dal documento d'identità di delegante e delegato). Se tra la richiesta di appuntamento e la data effettiva del colloquio, il/la minore straniero/a non accompagnato/a titolare di permesso di soggiorno per minore età fosse diventato/a maggiorenne, si dovrà presentare la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di conversione, che costituisce permesso di soggiorno provvisorio, o il nuovo permesso di soggiorno.

Una volta al Centro per l'Impiego, il/la minore straniero/a non accompagnato/a potrà procedere con la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) con la quale verrà dichiarato/a disponibile a lavorare. Il Centro per l'Impiego fornisce gratuitamente anche un servizio di orientamento al lavoro, di bilancio delle competenze e di stesura del CV, e può offrire una panoramica sull'offerta di percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo o offerte di lavoro disponibili sul territorio.

Per approfondimenti sul tema accesso al lavoro e percorsi di formazione/inserimento lavorativo è possibile consultare il [Vademecum per l'orientamento formativo e professionale](#) e il corso e-learning [Skills4YOUth: orientamento al lavoro di giovani migranti e rifugiati](#)

Come posso aprire un conto corrente bancario in nome del/lla minore straniero/a non accompagnato/a?

Fino al compimento della maggiore età della persona tutelata, tutrici e tutori possono aprire e gestire a nome di quest'ultima un conto corrente vincolato all'ordine del Giudice. La mancanza del certificato di residenza del/lla minore straniero/a non accompagnato/a non rappresenta un ostacolo all'apertura del conto corrente: se l'iter di iscrizione anagrafica non dovesse essere stato ancora avviato, è sufficiente esibire il permesso di soggiorno a titolo di documento di riconoscimento. Poiché le prassi possono essere diverse di territorio in territorio, è consigliabile per tutrici e tutori verificare che sul decreto di nomina ricevuto dal Tribunale per i Minorenni sia indicata, tra i poteri tutelari conferiti, l'autorizzazione ad aprire un conto in favore del/lla minore straniero/a non accompagnato/a e, in caso negativo, chiedere al Tribunale stesso questa integrazione. In caso di necessità, è possibile presentare agli istituti di credito sia la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Nota prot. n. 47273 del 23 ottobre 2019, https://www.anci.piemonte.it/wp-content/uploads/2019/12/prot.-35.3591-del-9.12.2019_residenza-MSNA.pdf) che la Circolare dell'Associazione Bancaria Italiana (<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/03/circolare-ABI.pdf>) in merito all'identificazione del/lla minore straniero/a non accompagnato/a tramite esibizione del permesso di soggiorno di cui è titolare.

La transizione alla maggiore età

Quando e come è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno per il/la minore straniero/a non accompagnato/a?

Nell'imminenza del compimento della maggiore età, tutrici e tutori dovranno contribuire a valutare l'opzione di conversione più adatta al caso della persona tutelata, tenendo sempre in considerazione il suo superiore interesse e punto di vista. Le possibilità di conversione sono: permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro (attesa occupazione della durata massima di un anno), per lavoro subordinato o per lavoro autonomo.

La conversione in uno di questi permessi comporta la fuoriuscita del/lla neomaggiorenne dal progetto di integrazione all'interno del centro di accoglienza, e quindi la ricerca di un alloggio.

I requisiti per richiedere la conversione del permesso di soggiorno sono:

- possesso del passaporto o di un documento equipollente in corso di validità;
- comprovata integrazione sociale e civile del/lla minore straniero/a non accompagnato/a nel contesto in cui si è inserito/a;
- ottenimento del parere positivo alla conversione da parte del Comitato per minori stranieri della DG Immigrazione e Politiche Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (si veda infra).

La procedura prevede la presentazione della domanda alla Questura competente per territorio tramite kit postale, che deve essere presentata da tutrici e tutori entro la data di scadenza del permesso di soggiorno (che corrisponde al giorno del compimento dei 18 anni), o comunque non oltre i 60 giorni successivi al compimento della maggiore età. In genere, i documenti necessari alla conversione sono:

- 4 fototessere;
- 1 marca da bollo da 16€;

- copia del passaporto (o almeno l'attestazione di nazionalità rilasciata dal Consolato o Ambasciata del Paese d'origine del/la minore straniero/a non accompagnato/a);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del parere positivo alla conversione da parte del Comitato per i minori stranieri;
- copia del certificato di iscrizione scolastica o copia del contratto di lavoro, una busta paga se già disponibile, o copia del certificato di iscrizione al Centro per l'impiego;
- dichiarazione di ospitalità o certificato di residenza.

Come è possibile ottenere il rilascio del parere della DG Immigrazione e Politiche Integrazione?

La richiesta del parere rispetto alla conversione al Comitato per i minori stranieri è obbligatoria e può essere inoltrata da tutrici e tutore, dal Servizio sociale dell'Ente locale o dagli operatori del centro di accoglienza dove il/la minore straniero/a non accompagnato/a è ospitato/a. La richiesta deve contenere una relazione dettagliata del percorso d'integrazione che la persona ha effettuato dal suo ingresso in Italia, documentando il più possibile ogni elemento relativo all'iter scolastico, lavorativo, relazionale e a eventuali condizioni di vulnerabilità.

È necessario, inoltre, illustrare il percorso che il/la minore straniero/a non accompagnato/a potrà svolgere a seguito del rilascio del parere – ad es., l'iscrizione a scuola, la possibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro o la volontà di avere un impiego, allegando possibilmente il passaporto o la ricevuta della richiesta formulata all'Ambasciata o al Consolato.

Il parere deve essere richiesto da 3 mesi prima del compimento dei 18 anni fino a 2 mesi dopo. Se il/la minore straniero/a non accompagnato/a è entrato/a in Italia da almeno 3 anni ed è stato/a ammesso/a a un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a 2 anni, il parere positivo alla conversione da parte del Comitato per i minori stranieri non sarà necessario. In questi casi, l'istanza di conversione dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dall'ente gestore del progetto di integrazione, corredata della prova della frequenza di un corso di studi o dello svolgimento, o dell'opportunità di svolgimento, di un'attività lavorativa.

Per presentare la richiesta di parere, è necessario compilare la "scheda G" scaricabile dal sito del Ministero e inviarla alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione a uno dei seguenti indirizzi email: minori.art32@pec.lavoro.gov.it, minori-art32@lavoro.gov.it, allegando i seguenti documenti:

- copia del passaporto o dell'attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato del proprio Paese d'origine in Italia;
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del decreto di tutela (o affidamento ai sensi della L. 184/1983 o copia della richiesta di apertura della tutela);
- documentazione a supporto del percorso di integrazione svolto dal minore prima del diciottesimo anno di età e, se in possesso, del percorso che verrà proseguito dopo la maggiore età.

I casi in cui la richiesta di parere non è necessaria sono quelli di minori non accompagnati/e:

- presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi/e a un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;

- affidati/e a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per le quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo;
- che al compimento del 18esimo anno siano in possesso di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.

Quali sono le opzioni di accoglienza dopo i 18 anni?

La possibilità di accoglienza dopo il compimento dei 18 anni variano a seconda:

- dello status giuridico della persona sul territorio (richiedente protezione internazionale, titolare dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o altra forma; ex-minore non richiedente protezione che ha richiesto la conversione del permesso per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione);
- del suo inserimento nella rete SAI precedentemente alla maggiore età;
- dalla disposizione del prosieguo amministrativo da parte del Tribunale per i minorenni.

Tralasciando i casi in cui il/la neomaggiorenne abbia ottenuto il prosieguo amministrativo, è possibile:

- Neomaggiorenni non inseriti/e in strutture SAI durante la minore età (comunità educative o altre strutture per minori gestite dai Comuni al di fuori del SAI, centri FAMI di prima accoglienza, CAS per minori)
 - o se ancora richiedenti protezione internazionale o in pendenza di ricorso, possono essere trasferiti/e in CAS adulti fino alla notifica della decisione della Commissione o del Tribunale sul ricorso;
 - o se titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), hanno diritto di essere accolti/e in una struttura SAI per adulti per un periodo di sei mesi;
 - o se titolari di altre forme di protezione oppure se richiedenti la conversione del permesso per minore età, non è garantito loro il diritto all'accoglienza.
- Neomaggiorenni ospitati/e in strutture SAI durante la minore età: hanno diritto a rimanere nella struttura SAI per minori per i sei mesi successivi al compimento della maggiore età. In seguito:
 - o se ancora richiedenti protezione internazionale o in pendenza di ricorso, sono trasferiti/e in una struttura SAI per adulti, fino alla notifica della decisione della Commissione o del Tribunale sul ricorso;
 - o se titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), sono trasferiti/e in una struttura SAI per adulti per sei mesi, prorogabili dietro autorizzazione del Servizio Centrale, per circostanze straordinarie e motivate (es. motivi di salute, percorsi di integrazione avviati);
 - o se titolari di forme residuali di protezione o in attesa di conversione del permesso di soggiorno per minore età, l'accoglienza nella rete SAI non può proseguire, e non è garantito il diritto all'accoglienza in strutture per adulti al di fuori del SAI.

Per i/le minori vittime di tratta o sfruttamento, invece, sono previste specifiche misure di accoglienza, affinché venga loro garantita adeguata protezione anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il prosieguo amministrativo

Che cos'è e come si richiede?

Il prosieguo amministrativo è l'istituto attraverso il quale si garantisce al/la minore straniero/a non

accompagnato/a un supporto prolungato, volto al buon esito del percorso di integrazione in cui è inserito/a e che non può essere completato entro i 18 anni. Il prosieguo amministrativo non è un percorso alternativo alla conversione del permesso di soggiorno.

La scelta di richiedere il prosieguo amministrativo deve rispondere sempre al principio del superiore interesse del minore; perciò, va valutata caso per caso in base al percorso del/lla minore straniero/a non accompagnato/a, alle sue inclinazioni e alla sua opinione in merito, al suo progetto di vita.

La richiesta di prosieguo amministrativo deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni prima del compimento della maggiore età da tutrici e tutori o dal Servizio sociale competente, in raccordo con l'equipe del centro di accoglienza. Anche il/la minore straniero/a non accompagnato/a può presentare in autonomia la richiesta, con il supporto di un avvocato o di organizzazioni specializzate.

Alcuni Tribunali hanno predisposto moduli ad hoc per la richiesta; in caso contrario, è sufficiente redigere uno scritto chiaro e motivato, allegando la relazione dei servizi sociali redatta sulla base della documentazione relativa al percorso di integrazione sociale del/lla minore straniero/a non accompagnato/a.

È consigliabile che anche tutrici e tutori presentino una relazione specifica sul/lla minore straniero/a non accompagnato/a, evidenziando tutti gli elementi importanti ai fini della valutazione: il percorso scolastico e di alfabetizzazione, gli attestati acquisiti, eventuali percorsi (es. di volontariato) che il/la minore straniero/a non accompagnato/a non vuole interrompere, nonché la necessità di un supporto prolungato per conseguire gli obiettivi già avviati.

Il Tribunale per i Minorenni, dopo aver ascoltato il/la minore straniero/a non accompagnato/a, può disporre il prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. I servizi sociali, cui il Tribunale affida la persona in prosieguo amministrativo, sono tenuti a garantire la continuazione del percorso di inclusione e l'accoglienza della persona giovane nelle strutture di accoglienza preposte, presso l'affidatario o, in caso di disponibilità di posti, all'interno della rete SAI. A maggiore tutela rispetto ai servizi di supporto offerti dai centri di accoglienza, è consigliabile che tutrici e tutori richiedano al Tribunale per i Minorenni di specificare nel provvedimento di prosieguo amministrativo che l'accoglienza della persona neomaggiorenne avvenga preferibilmente all'interno del progetto SAI del Comune di accoglienza o, in mancanza di posti, nel progetto SAI più vicino, a condizione che tale trasferimento non comprometta il percorso di integrazione già avviato e rispetti il principio del superiore interesse.

Una volta ottenuto il provvedimento da parte del Tribunale dei Minorenni, la persona neomaggiorenne potrà prendere appuntamento per richiedere un permesso di soggiorno presso la Questura, tramite il kit postale. Il prosieguo amministrativo, infatti, non è un percorso alternativo alla conversione del permesso di soggiorno, che in questi casi non richiederà il parere della DG Immigrazione.

Cosa posso fare se il/la minore straniero/a non accompagnato/a vuole avviare la misura di prosieguo, ma i servizi sociali affidatari e la comunità non sono d'accordo?

In questo caso, è possibile che tutrici e tutori presentino comunque una richiesta di prosieguo al Tribunale dei Minorenni, corredata da una motivazione dettagliata. Quest'ultima, oltre a includere informazioni sul percorso di inserimento sociale della persona tutelata, dovrebbe fornire elementi utili a considerare

positivamente l'importanza di un prosieguo amministrativo contrariamente a quanto rilevato dal Servizio sociale o dal centro di accoglienza. Il Tribunale valuterà attentamente le circostanze specifiche, e prenderà una decisione in base al superiore interesse del minore.

L'uscita dal territorio nazionale

Come si ottiene e come si rinnova il passaporto?

Per conoscere le procedure utili a richiedere il passaporto o il suo rinnovo, tutrici e tutori dovranno contattare l'Ambasciata di riferimento della persona tutelata, sempre che quest'ultima non sia richiedente protezione internazionale o titolare di status di rifugiato. In quest'ultimo caso, il tutore potrà richiedere l'emissione del documento di viaggio - un titolo equipollente al passaporto che consente di viaggiare verso qualsiasi destinazione, eccezion fatta per il Paese di origine del/lla minore straniero/a non accompagnato/a.

La richiesta o il rinnovo del passaporto non è sempre agevole, a causa delle difficoltà a reperire informazioni sulle diverse procedure presso le Ambasciate di riferimento. A fornire un supporto utile in questo senso, esistono associazioni che in tempi recenti hanno avviato dei progetti che facilitano questo processo. In particolare, nell'ambito del Pass4You, ASGI e INTERSOS forniscono una guida contenente informazioni utili per riuscire a conoscere le procedure corrette da seguire per il rilascio o rinnovo del passaporto presso le ambasciate di numerosi Paesi. Per contattare il servizio si può chiamare il numero +39 351 320 1069 i martedì dalle 14.00 alle 18.00 e i mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 oppure scaricando la [Guida alle Procedure di rilascio del Passaporto e Attestazione di nazionalità di alcuni dei principali Paesi di provenienza dei migranti presenti in Italia - Asgi](#)

Come mi comporto se il/la minore esprime la volontà di viaggiare all'estero?

Anzitutto, tutrici e tutori dovrebbero cercare di comprendere i motivi per cui il/la minore straniero/a non accompagnato/a esprime il desiderio di viaggiare all'estero e, in ogni caso, è opportuno avisare i Servizi sociali competenti e trasmettere la richiesta al Tribunale per i minorenni, affinché sia avviata un'istruttoria e/o eventuali indagini al fine di valutare il caso in questione.

Dal punto di vista dei requisiti formali, se il/la minore straniero/a non accompagnato/a volesse uscire dall'Italia, è necessario che ottenga un passaporto valido e l'eventuale visto richiesto dal Paese di destinazione. Se di età inferiore ai 14 anni, il/la minore deve essere accompagnato/a dal tutore o da chi esercita la potestà genitoriale; in caso di età compresa tra i 14 e i 17 anni, è possibile che sia "affidato/a" a una persona o a un ente, previo rilascio di una formale dichiarazione di accompagnamento.

In materia, non esiste una normativa omogenea a livello europeo. Ciascuno Stato membro dell'UE può decidere se richiedere il possesso da parte del/lla minore straniero/a non accompagnato/a di tale autorizzazione, anche se sarebbe raccomandabile averla in caso venisse richiesta. In caso di viaggio in aereo, è consigliabile per tutrici e tutori informarsi in anticipo anche presso le compagnie aeree, che potrebbero richiedere l'autorizzazione ufficiale per mezzo di appositi moduli. Poiché le norme dei singoli Paesi sono diverse e potrebbero cambiare, è utile informarsi anche contattando [ambasciate o consolati](#) di riferimento (https://europa.eu/youreurope/embassies/index_it.htm)

2.3. FAQ sull'affido familiare

Che cos'è l'affido familiare?

Si tratta di un istituto previsto dall'ordinamento italiano (L. 184/1983, L. 149/2001 e L. 173/2015) per tutti/e i/le minori allontanati/e temporaneamente dalla loro famiglia naturale, a causa di situazioni di difficoltà o condizioni non idonee alla sua crescita e sviluppo della persona minorenni (principio di necessità). Con il collocamento in affido operato sulla base del suo consenso e delle sue caratteristiche personali (principio di appropriatezza), il/la minore può ottenere supporto materiale, educativo e affettivo da parte di un adulto o famiglia di riferimento, in modo che venga rispettato il suo diritto alla dimensione familiare altrimenti compromesso dalla loro condizione di separazione dalla famiglia d'origine. Nel caso dei/le minori non accompagnati/e, l'affido familiare è la soluzione di accoglienza che la Legge 47/2017 individua come prioritaria, per l'assenza di adulti di riferimento sul territorio.

Quanto dura l'affido?

In generale, la Legge 183/1984 stabilisce che le esperienze di affido possano avere durata massima di 24 mesi, con la possibilità di proroga o di interruzione da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui ciò fosse ritenuto nel superiore interesse del minore.

Esistono diverse forme di affido?

Come chiarito dalle Linee di indirizzo sull'affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([strumenti-il-sociale-1-linee-indirizzo-affidamento-familiare](#)) esistono diverse tipologie di affido:

- **consensuale o giudiziale**, a seconda che la famiglia d'origine esprima il proprio assenso rispetto al collocamento in affido;
- **intrafamiliare o eterofamiliare**, in base al fatto che il/la minore ha un eventuale legame di parentela entro il IV grado con gli affidatari. Nel caso dei/le minori non accompagnati/e, è rilevante anche l'affido omoculturale – presso famiglie di origine culturalmente affini, siano esse estranee o legate al/la minore oltre il IV grado;
- **diurno, a tempo parziale o a tempo pieno/residenziale**, a seconda che il/la minore trascorra solo parte della giornata, un periodo definito (qualche giorno alla settimana, parte dell'anno) o che viva stabilmente presso gli affidatari;
- **di bambini piccoli** (0-24 mesi), in situazioni **di emergenza o particolare complessità** (situazioni gravi e improvvise, disabilità, problemi sanitari), di **adolescenti** con prosecuzione oltre i 18 anni, di minori stranieri/e non accompagnati/e, a seconda delle caratteristiche del/della minore.

A quest'ultimo proposito, la procedura di affido prende le mosse dalla comprensione accurata del progetto migratorio della persona, delle ragioni che l'hanno portata in Italia e dei suoi rapporti con la famiglia d'origine.

Qual è la differenza generale tra affido e adozione?

I due istituti si differenziano anzitutto:

- per i **presupposti**: mentre l'adozione è un provvedimento permanente giustificato dal dichiarato stato di abbandono di un/a minore, l'affido è di natura temporanea.
- in merito ai **rapporti con la famiglia d'origine**: l'adozione implica la perdita di ogni legame, mentre

l'affido generalmente prevede il mantenimento dei rapporti secondo modalità e tempi previsti da Servizi sociali e Tribunale.

- rispetto agli **esiti**: nel caso dell'adozione il/la minore diviene figlio/a; diversamente, l'affido si conclude generalmente con il rientro del/la minore nel nucleo originario, una volta superate le difficoltà che ne avevano determinato l'allontanamento e ripristinate quindi le condizioni idonee.

In che cosa l'affido di un/a minore non accompagnato/a differisce dall'affido di minori italiani/e?

Premettendo che il sistema di affido è unico, in quanto la legge non distingue tra affidi di minori italiani allontanati dall'autorità giudiziaria e minori non accompagnati/e, è importante rilevare che:

- riguardo ai **presupposti**: mentre l'affidamento nel caso di minori italiani/e è motivato dalla temporanea difficoltà della famiglia d'origine, nel caso di minori stranieri/e non accompagnati/e si rende necessario per via dell'assenza di figure adulte di riferimento sul territorio;
- in tema di **risorse della famiglia affidataria**: oltre che competenze affettive, educative e relazionali, è necessario che la famiglia abbia anche competenze interculturali e sensibilità al processo di transizione all'età adulta, date le esigenze specifiche e la condizione di adolescenti che caratterizzano la maggior parte dei/le minori non accompagnati/e nel contesto italiano;
- rispetto agli **esiti**: se nel caso del/la minore italiano/a l'obiettivo è generalmente il reinserimento in famiglia, per i/le minori stranieri/e non accompagnati/e si prefigurano anche, e più frequentemente, le opzioni dell'integrazione nel Paese ospitante, il reinsediamento in un Paese terzo o rimpatrio volontario assistito (ipotesi, quest'ultima, più rara).

Quali sono le figure professionali e le istituzioni chiave per realizzare le procedure di affido di minori non accompagnati/e?

Le procedure di affido richiedono l'attivazione di una rete di attori che definiscano appropriatezza, obiettivi e modalità di monitoraggio del progetto di affidamento insieme al/la minore e alla risorsa affidataria, mettendo in campo competenze tecniche per come stabilito dalla legge. Sebbene a livello territoriale, l'organizzazione e le competenze relative alle diverse fasi della procedura possano variare, in generale:

- Servizi Sociali**: spesso nell'articolazione dei Centri per l'affidamento familiare, provvedono alla formazione e ai colloqui conoscitivi con le aspiranti risorse affidatarie, operano gli abbinamenti minore-risorsa affidataria e concordano con quest'ultima il progetto educativo specifico della singola persona affidata, curandone il monitoraggio.
- Azienda sanitaria locale**: si occupa della presa in carico di prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui/le minori e sulle famiglie affidatarie e di prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per la persona affidata.
- Tutore volontario**: nella sua veste di rappresentante legale del/la minore, vigila affinché il collocamento in affido possa essere la giusta risposta alle sue esigenze e collabora con la famiglia affidataria per la miglior riuscita del progetto di accoglienza.
- Tribunale per i Minorenni**: emette il provvedimento di affidamento familiare sulla base delle valutazioni del Servizio sociale e ascoltato/a il/la minore e la potenziale famiglia affidataria.
- Privato sociale e reti di famiglie**: nel rispetto di ruoli, competenze e responsabilità tra pubblico e privato, contribuiscono alla realizzazione delle procedure di affido con azioni di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento alle famiglie secondo il modello della partnership suggerito dalla Linee di indirizzo ministeriali, attraverso appositi protocolli e convenzioni con il Servizio sociale che ne

assume il coordinamento. Per maggiori dettagli su esempi di partnership pubblico-privato supportati dall'UNICEF nell'ambito dell'affido familiare di minori non accompagnati/e: <https://www.cnca.it/terreferme/> e <https://borgodonbosco.it/altrilegami/>.

Chi è la persona affidataria?

Possono essere affidatari coppie sposate o di fatto, con o senza figli, oppure singoli che abbiano seguito un percorso apposito di formazione e valutazione insieme al Servizio sociale di riferimento, al termine del quale siano risultati idonei all'affido.

Quali sono i diritti della persona affidataria?

Oltre che usufruire dell'accompagnamento dei professionisti del Servizio sociale, la risorsa affidataria:

- percepisce un contributo mensile fisso svincolato dal reddito e definito da regolamenti regionali o comunali;
- usufruire del congedo per maternità e di tutti i congedi per malattia del minore;
- nel caso di minori beneficiari/e ex L. 104/1992, attinge a somme extra autorizzate dal tutore.

Quali sono i doveri della persona affidataria?

- Accogliere presso di sé il/la minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore e osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante.
- Esercitare le prerogative connesse alla potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

Perché il progetto di affidamento si svolga nel superiore interesse del minore, è richiesto che la risorsa affidataria sia consapevole dell'individualità della persona minorenni e dei suoi modelli di vita culturali, sociali e religiosi, e aderisca alla logica del lavoro di rete con le figure professionali e le istituzioni coinvolte.

Quali sono le fasi della procedura di affido per un/a minore straniero/a non accompagnato/a?

Una volta elaborato il progetto educativo personalizzato per l'inserimento del/lla minore in percorsi formativi, lavorativi e ludico-ricreativi, secondo le sue attitudini, necessità e progettualità:

- **Segnalazione** al Servizio sociale da parte di operatrici e operatori dell'accoglienza e/o tutrici e tutori volontari rispetto alla volontà del/lla minore di accedere all'affido familiare, e alle caratteristiche personali per cui l'accoglienza in famiglia può essere valutata nel suo superiore interesse, a fronte di una informativa resa sul tema;
- **Attivazione del Servizio sociale** che provvede a colloqui mirati a verificare bisogni, capacità, limiti, risorse e aspettative del/lla minore, insieme al suo profilo personale;
- Valutata la disponibilità di una famiglia formata, **costituzione di una equipe sul singolo caso**, costituita dall'assistente sociale che segue il/la minore, il tutore volontario, l'educatore di riferimento della struttura ed eventuali altre figure che ruotano intorno al progetto del/lla minore (es. psicoterapeuta), per la valutazione della famiglia proposta e l'abbinamento, la conseguente definizione di modalità e tempi della frequentazione tra la famiglia affidataria e il/la minore e il monitoraggio del suo andamento;
- Definito l'abbinamento, **invio di una comunicazione ad hoc al Tribunale per i Minorenni**;
- **Inizio della frequentazione** tra la famiglia e il/la minore, anche in base all'organizzazione della

struttura di accoglienza e in accordo con il tutore;

- **Elaborazione del progetto di affidamento familiare**, con la definizione di obiettivi, azioni, tempi e impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare, con successiva trasmissione della documentazione al Tribunale per i Minorenni per richiedere la convocazione delle parti;
- **Inserimento del/la minore presso la famiglia affidataria**, autorizzato dal Servizio sociale una volta ottenuto il decreto di affidamento familiare da parte del Tribunale per i Minorenni;
- **Accompagnamento e supporto** alla famiglia affidataria e relativo **monitoraggio del progetto di affido** da parte del Servizio sociale.

ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA E VICINANZA SOLIDALE

Che cos'è l'appoggio familiare?

È una forma di affidamento di durata temporanea che si realizza nei casi in cui la famiglia del/della minore non sia nella condizione di poterle garantire la frequentazione di attività ludico-ricreative extrascolastiche, utili per l'inclusione sociale e la socializzazione della persona nel contesto sociale e amicale. Questa forma di affidamento è quindi prevista nei casi in cui sia necessario solo un affiancamento ai compiti di cura della famiglia di origine, con il/la minore che trascorre solo parte della giornata o alcuni giorni della settimana presso la famiglia affidataria. Dopo un percorso di conoscenza con l'equipe integrata di riferimento per l'affidamento familiare, i nominativi delle famiglie di appoggio vengono inseriti in una banca dati, per essere successivamente abbinati alla situazione di un/a minore per il/la quale venga ritenuto opportuno attivare, da parte del Servizio Sociale, un sostegno e un affiancamento da parte di una famiglia di appoggio.

Che cos'è il mentoring?

È una forma di vicinanza solidale che ha l'obiettivo di mettere in contatto giovani migranti con volontari e volontarie del territorio, per favorire la creazione di relazioni di amicizia e sostegno reciproco nello studio, nel lavoro, nell'instaurazione di legami sociali e nei momenti di svago. Un mentore è un cittadino che, gratuitamente, sceglie di accompagnare un/una giovane migrante nel suo percorso di crescita personale e di integrazione sociale, creando una relazione di fiducia. I compiti del mentore sono quelli dell'ascolto, orientamento, condivisione di conoscenze e competenze, attivazione di risorse e opportunità e promozione dell'autonomia della persona giovane. Per maggiori informazioni su programmi di *mentorship* supportati dall'UNICEF: <https://refugees-welcome.it/mentoring/#>

3. Formazione continua

3.1. Questionari per la rilevazione di bisogni formativi

Riservato alla compilazione da parte di tutrici e tutori volontari

Nell'ambito del progetto **PROTECT**, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma *Union Action to Support Reception, Asylum and Return Systems under Pressure* (Fondo FAMI), l'UNICEF è impegnato a rilevare i bisogni formativi dei tutori volontari per elaborare una mappatura aggiornata e supportare attività di formazione continua secondo un approccio partecipato e dal basso.

In tale contesto, i tutori volontari che desiderano prendere parte alle attività progettuali vengono interpellati in forma anonima per contribuire all'individuazione di buone prassi formative e aree di miglioramento nel dominio delle conoscenze e competenze utili all'esercizio del mandato. Questionari simili saranno rivolti anche alle autorità regionali Garanti per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e alle istituzioni pubbliche che a vario titolo sono coinvolte nelle procedure rilevanti per l'integrazione e l'accompagnamento ai minori stranieri non accompagnati (Questure, Servizio Sociale, Commissioni Territoriali, etc.).

I risultati della rilevazione, operata in tutti i territori di progetto, verranno elaborati dall'UNICEF e successivamente divulgati. La compilazione del seguente questionario costituirà un valido contributo al rafforzamento del sistema di tutela volontaria a livello locale, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione che l'UNICEF e l'Autorità Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) hanno stipulato nel 2021.

Data: _____

Luogo: _____

A. BACKGROUND

1. Quanti anni hai?

- 25 – 35
- 36 – 45
- 46 – 55
- 56 – 65
- 66+

2. Che titolo di studio hai conseguito?

- Scuola secondaria inferiore
- Scuola secondaria superiore
- Laurea (specificare): _____

3. Qual è la tua occupazione professionale?

4. Da quanto tempo sei tutore?

- 0-1 anno
- 1-2 anni
- 2-3 anni
- 3+ anni

5. In quale regione e località eserciti il mandato?

B. BISOGNI FORMATIVI

1. In merito al corso di formazione iniziale, credi che il programma del corso sia:

- adeguato e funzionale nel formato (organizzazione, suddivisione oraria, lunghezza)

- Molto d'accordo D'accordo In disaccordo fortemente in disaccordo

- adeguato e accessibile nel contenuto (grado di approfondimento, terminologia utilizzata, etc.)

- Molto d'accordo D'accordo In disaccordo fortemente in disaccordo

- utile alla individuazione degli altri soggetti istituzionali con cui il tutore deve interagire e secondo quali modalità

- Molto d'accordo D'accordo In disaccordo fortemente in disaccordo

- utile all'esercizio pratico del mandato

- Molto d'accordo D'accordo In disaccordo fortemente in disaccordo

Commenti (spiegare le motivazioni dei giudizi positivi e/o negativi sopraespressi): _____

2. Rispetto al corso di formazione iniziale, quali sono i tre argomenti o aree tematiche che ritieni siano state adeguatamente approfondite?

- a. _____
- b. _____
- c. _____

3. Alla luce della tua personale esperienza da partecipante al corso di formazione, quali sono i tre argomenti o aree tematiche che ritieni essere state carenti o necessitare di approfondimento nell'ambito di un primo approccio per aspiranti tutori?

- a. _____
- b. _____
- c. _____

4. Nell'esercizio pratico del tuo mandato da tutore, in quali aree in particolare hai riscontrato maggiori difficoltà in termini di carenza di competenze o conoscenze specialistiche (per le quali, quindi, il corso di formazione dovrebbe essere integrato successivamente)?

- a. _____
- b. _____
- c. _____

5. Credi che un programma cadenzato (trimestrale, semestrale o annuale) di appuntamenti formativi specialistici possa essere utile?

- Sì
- No

6. Tenendo conto dei tuoi impegni personali e professionali, con che modalità (presenza, remoto, giorni feriali/festivi, fascia oraria) e cadenza temporale preferiresti aderire a opportunità di formazione specialistica?

7. Ritieni che un meccanismo di consultazione tra comunità di tutori e istituzioni (in particolare, il Garante regionale) sia utile alla definizione di un simile calendario di formazione specialistica?

- Sì
- No

7.1. Se sì, in che modo suggeriresti di partecipare a tale meccanismo di consultazione?

- Sondaggi periodici online
 - Incontri periodici in persona
 - Raccolta feedback attraverso le associazioni di tutori
 - Altro (specificare): _____
-

C. RISORSE FORMATIVE EXTRA

1. Negli ultimi 12 mesi, sei venuto a conoscenza di iniziative/opportunità di formazione su temi specifici dedicate ai tutori nella tua area/provincia/regione?

- Sì
- No

1.1. Se sì, come ne sei venuto a conoscenza?

- Internet
 - Passaparola
 - Mailing list
 - L'associazione di tutori di cui fai parte
 - Altro (specificare): _____
-

2. Negli ultimi 12 mesi, hai mai frequentato uno o più eventi di formazione specialistica (in presenza od online) dedicati ai tutori o usufruito di risorse formative ulteriori e specialistiche, successivamente al corso di formazione?

- Sì
- No

2.1. Se sì, in riferimento ai tre eventi/strumenti a tuo giudizio più rilevanti/interessanti, per ciascuno indica:

Risorsa 1
<p>Promozione. Enti/istituzioni che hanno organizzato e tenuto l'evento o elaborato lo strumento</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>
<p>Rilevanza. Argomento oggetto dell'evento/dello strumento e motivazione</p> <p>+bisogno formativo</p>
<p>Accessibilità</p> <p>Format dell'evento (online, in presenza, modalità ibrida) o dello strumento (manuale cartaceo, corso e-learning, etc.) e durata/tempo di fruizione (in ore)</p> <p>Compatibilità dell'organizzazione dell'evento/della fruizione dello strumento con le tue esigenze personali e professionali</p> <p>Fruibilità dell'evento/strumento in termini di specificità di linguaggio e contenuti</p>
<p>Impatto. Utilità/miglioramento rispetto all'esercizio concreto del tuo mandato</p>

Risorsa 2
<p>Promozione. Enti/istituzioni che hanno organizzato e tenuto l'evento o elaborato lo strumento</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>
<p>Rilevanza. Tema dell'evento/dello strumento e motivazione rispetto a se e come il tema risponde a un tuo bisogno formativo)</p>
<p>Partecipazione</p> <p>Format dell'evento (online, in presenza, modalità ibrida) o dello strumento (manuale cartaceo, corso e-learning, etc.) e durata/tempo di fruizione (in ore)</p> <p>Compatibilità dell'organizzazione dell'evento/della fruizione dello strumento con le tue esigenze personali e professionali</p>
<p>Impatto. Utilità/miglioramento rispetto all'esercizio concreto del tuo mandato</p>

Risorsa 3
<p>Promozione. Enti/istituzioni che hanno organizzato e tenuto l'evento o elaborato lo strumento</p> <p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>
<p>Rilevanza. Tema dell'evento/dello strumento e motivazione rispetto a se e come il tema risponde a un tuo bisogno formativo)</p>
<p>Partecipazione</p> <p>Format dell'evento (online, in presenza, modalità ibrida) o dello strumento (manuale cartaceo, corso e-learning, etc.) e durata/tempo di fruizione (in ore)</p> <p>Compatibilità dell'organizzazione dell'evento/della fruizione dello strumento con le tue esigenze personali e professionali</p>
<p>Impatto. Utilità/miglioramento rispetto all'esercizio concreto del tuo mandato</p>

3. Quali altri strumenti di supporto alla formazione troveresti utile o interessante avere a disposizione (es. corso in e-learning, video, manuali, app, etc.)?

Riservato alla compilazione da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza

Nell'ambito del progetto **PROTECT**, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma *Union Action to Support Reception, Asylum and Return Systems under Pressure* (Fondo FAMI), l'UNICEF è impegnato a rilevare i bisogni formativi dei tutori volontari per operare una ricognizione aggiornata in materia e supportare attività di formazione continua secondo un approccio partecipato e dal basso.

Stante il proprio mandato istituzionale nell'ambito della formazione continua secondo quanto definito dalle Linee Guida licenziate dall'AGIA³, le autorità regionali Garanti per i Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza o per i Diritti della Persona vengono interpellate per contribuire all'individuazione di buone prassi formative e aree di miglioramento nel dominio delle conoscenze e competenze utili all'esercizio del mandato dei tutori.

La compilazione del seguente questionario costituirà un valido contributo al generale rafforzamento del sistema di tutela volontaria a livello locale, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione che l'UNICEF e l'Autorità Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) hanno stipulato nel 2021.

Data: _____

Luogo: _____

Regione di competenza: _____

A. Organizzazione corso di formazione

1. Quante edizioni del corso di formazione per tutori volontari si sono svolte negli ultimi dodici mesi (Luglio 2022-Luglio 2023)?

2. I corsi sono stati indetti con cadenza prestabilita e/o regolare?

Sì

No

2.2. Se sì, quale?

2.3. Se no, in base a quali criteri è stata determinata la cadenza temporale?

3. In che modalità è stata disseminata la pubblicazione del bando/la notizia dell'indizione del corso (più opzioni sono possibili)?

Siti istituzionali (Garante e/o Regione/Provincia autonoma)

Social media istituzionali (Garante e/o Regione/Provincia autonoma)

Attraverso siti/reti di altre organizzazioni

Altro (specificare): _____

4. Viene elaborato del materiale informativo sul corso (es. brochure, locandine, programma dettagliato etc.)?

Sì

No

5. Viene circolato un indirizzo mail/numero di telefono/account social cui ci si poteva rivolgere per ottenere maggiori informazioni sul corso?

Sì

No

6. È previsto un numero minimo per l'avvio del corso e/o un numero limite di partecipanti?

Sì

No

6.1. Se si, quale?

B. Corso di formazione iniziale – format

1. In quanti moduli è organizzata la formazione?

2. Indicare il totale di ore complessive del corso

3. In quanti giorni sono state suddivise le ore e secondo quali fasce orarie?

4. In che modalità è stato erogato il corso?

In presenza

E-learning

Videoconferenza

Ibrida (specificare): _____

5. Quali strumenti sono stati di supporto alla formazione? Più opzioni sono possibili:

Power Points

Video

Infografiche

Altro (specificare): _____

6. È stato previsto l'inoltro di letture utili o materiali extra prima o dopo lo svolgimento del corso?

Sì

No

6.1 Se sì, che tipo di materiale?

7. In che lingua sono stati elaborati i contenuti del corso?

- Solo italiano
- Italiano e altra lingua (specificare quale e perché):

8. È stata prevista la partecipazione di un ex minore straniero non accompagnato che ha fatto esperienza della tutela?

- Sì
- No

9. È stato previsto l'intervento di un tutore/una tutrice esperto/a?

- Sì
- No

C. Corso di formazione – Contenuti

1. Specificare le denominazioni di ogni modulo e i principali argomenti trattati (ampliare la tabella se necessario)

Modulo 1	
Argomenti trattati	1)
<i>(sintetizzare i tre più rilevanti)</i>	2)
	3)
Modulo 2	
Argomenti trattati	1)
<i>(sintetizzare i tre più rilevanti)</i>	2)
	3)
Modulo 3	
<i>(sintetizzare i tre più rilevanti)</i>	1)
	2)
	3)

2. Chi ha curato i contenuti dei corsi di formazione? Indicare per ciascun modulo previsto (ampliare la tabella, se necessario), enti/organizzazioni/esperti responsabili e relativi accordi che hanno formalizzato tale collaborazione con il Garante

Modulo 1	
Ente/organizzazione/esperto responsabile dell'elaborazione dei contenuti	1) 2) 3)
Accordo/protocollo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Modulo 2	
Ente/organizzazione/esperto responsabile dell'elaborazione dei contenuti	1) 2) 3)
Accordo/protocollo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Modulo 3	
Ente/organizzazione/esperto responsabile dell'elaborazione dei contenuti	1) 2) 3)
Accordo/protocollo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

3. Negli ultimi 12 mesi, i contenuti delle formazioni sono stati aggiornati/revisionati?

- Si
 No

3.1. Se si, in che modo e perché? (fornire breve descrizione)

D. Post-formazione

1. Sono stati messi a disposizione i contenuti della formazione dopo il suo svolgimento?

- Sì
- No

1.1 Se sì, in che forma (più opzioni sono possibili)?

- Condivisione materiale via mail
- Condivisione materiale cartaceo
- Creazione repository sul sito
- Altro (specificare): _____

2. È previsto un test di verifica delle conoscenze al termine del corso?

- Sì
- No

3. È stato raccolto il feedback dei partecipanti al termine del corso?

- Sì
- No

3.1 Se sì, in che forma?

- Questionario valutazione cartaceo
- Questionario valutazione online
- Interviste
- Sondaggi a campione
- Altro (specificare): _____

E. Formazione continua

1. Negli ultimi 12 mesi, il Garante ha organizzato/patrocinato un calendario di appuntamenti di formazione specialistica (corsi, seminari, workshop, conferenze, etc)?

- Sì
- No

1.1. Se si, per i tre eventi più recenti, fornire le seguenti informazioni:

Evento 1 (inserire denominazione e breve descrizione dei temi trattati)
Disseminazione. Modalità con cui l'evento/la risorse è stato comunicato e diffuso tra i tutori
Partecipazione. Criteri/motivi hanno inciso sulla scelta del tema trattato e se i gruppi di interesse (associazioni di tutori, organizzazioni che supportano i tutori) sono stati consultati o hanno partecipato alla progettazione dell'evento
Sostenibilità. Argomenti in base ai quali questa tipologia di formazione/evento è sostenibile o ha un effetto duraturo nel tempo Ulteriori risorse formative/strumenti pratici/letture suggerite post-formazione
Coinvolgimento di più enti/organizzazioni. Ente/Organizzazione/Esperto che ha lavorato e facilitato i contenuti Accordo/protocollo che sancisce tale collaborazione
Trasferibilità. La pratica può essere replicata in altri contesti
Efficienza. Risorse umane, finanziarie e di altro tipo necessarie alla realizzazione dell'evento

Evento 2 (inserire denominazione e breve descrizione dei temi trattati)

Disseminazione. Modalità con cui l'evento/la risorse è stato comunicato e diffuso tra i tutori

Partecipazione. Criteri/motivi hanno inciso sulla scelta del tema trattato e se i gruppi di interesse (associazioni di tutori, organizzazioni che supportano i tutori) sono stati consultati o hanno partecipato alla progettazione dell'evento

Sostenibilità.

Argomenti in base ai quali questa tipologia di formazione/evento è sostenibile o ha un effetto duraturo nel tempo

Ulteriori risorse formative/strumenti pratici/letture suggerite post-formazione

Coinvolgimento di più enti/organizzazioni.

Ente/Organizzazione/Esperto che ha lavorato e facilitato i contenuti

Accordo/protocollo che sancisce tale collaborazione

Trasferibilità. La pratica può essere replicata in altri contesti

Efficienza. Risorse umane, finanziarie e di altro tipo necessarie alla realizzazione dell'evento

Evento 3 (inserire denominazione e breve descrizione dei temi trattati)

Disseminazione. Modalità con cui l'evento/la risorse è stato comunicato e diffuso tra i tutori

Partecipazione. Criteri/motivi hanno inciso sulla scelta del tema trattato e se i gruppi di interesse (associazioni di tutori, organizzazioni che supportano i tutori) sono stati consultati o hanno partecipato alla progettazione dell'evento

Sostenibilità.

Argomenti in base ai quali questa tipologia di formazione/evento è sostenibile o ha un effetto duraturo nel tempo

Ulteriori risorse formative/eventi di follow-up/strumenti pratici/repository generate dall'evento

Coinvolgimento di più enti/organizzazioni.

Ente/Organizzazione/Esperto che ha lavorato e facilitato i contenuti

Accordo/protocollo che sancisce tale collaborazione

Trasferibilità. La pratica può essere replicata in altri contesti

Efficienza. Risorse umane, finanziarie e di altro tipo necessarie alla realizzazione dell'evento

1.2. Se no, sono stati comunque organizzati nel territorio regionale (provinciale, nel caso delle Province Autonome) eventi formativi extra una tantum da altri soggetti (Servizio Sociale, Tribunale per i Minorenni, ONG, etc.), successivi al corso di formazione iniziale?

- Sì
 No

1.2.1 Se sì, per i tre eventi più recenti, fornire (incluso anche eventi già pianificati per il 2023 ma non ancora svolti):

Evento 1
In che forma è stato comunicato/sarà comunicato ai tutori?
Quali criteri/motivi hanno inciso sulla scelta del tema trattato
Breve descrizione dei contenuti
Ente/Organizzazione/Esperto che ha elaborato/elaborerà i contenuti
Ente/Organizzazione/Esperto che ha facilitato/faciliterà l'incontro
Materiale di supporto all'apprendimento utilizzato
Ulteriori risorse formative/strumenti pratici/letture suggerite post-formazione

Evento 2
In che forma è stato comunicato/sarà comunicato ai tutori?
Quali criteri/motivi hanno inciso sulla scelta del tema trattato
Breve descrizione dei contenuti

Ente/Organizzazione/Esperto che ha elaborato/elaborerà i contenuti
Ente/Organizzazione/Esperto che ha facilitato/faciliterà l'incontro
Materiale di supporto all'apprendimento utilizzato
Ulteriori risorse formative/strumenti pratici/letture suggerite post-formazione

Evento 3
In che forma è stato comunicato/sarà comunicato ai tutori?
Quali criteri/motivi hanno inciso sulla scelta del tema trattato
Breve descrizione dei contenuti
Ente/Organizzazione/Esperto che ha elaborato/elaborerà i contenuti
Ente/Organizzazione/Esperto che ha facilitato/faciliterà l'incontro
Materiale di supporto all'apprendimento utilizzato
Ulteriori risorse formative/strumenti pratici/letture suggerite post-formazione

2. Per iniziativa del Garante, sono stati sviluppati strumenti formativi dedicati ai tutori volontari (ad esempio, corsi specialistici in e-learning, manuali, video, schede Paese/tematiche, etc.)?

- Sì
- No

2.1. Se sì, specificare e fornire breve descrizione dello/degli strumento/strumenti

3. Esiste un forum/meccanismo di consultazione tra Garante regionale e comunità di tutori (associazioni formali o informali, mailing list di singoli tutori, et similia) per raccogliere bisogni formativi?

- Sì
- No

3.1. Se sì, fornire una breve descrizione sulla sua composizione e il suo funzionamento.

4. Esistono protocolli di intesa con altre istituzioni/organizzazioni/università per l'organizzazione di momenti formativi dedicati ai tutori?

- Sì
- No

4.1. Se sì, fornire dettagli.

Riservato alla compilazione delle istituzioni locali attive nel sistema di protezione e inclusione dei/le minori non accompagnati/e

Nell'ambito del progetto **PROTECT**, finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma *Union Action to Support Reception, Asylum and Return Systems under Pressure* (Fondo FAMI), l'UNICEF è impegnato a rilevare i bisogni formativi dei tutori volontari per elaborare una mappatura aggiornata e supportare attività di formazione continua secondo un approccio partecipato e dal basso.

In tale contesto, istituzioni e soggetti pubblici locali che interagiscono con i tutori volontari vengono interpellati per contribuire all'individuazione di buone prassi formative e aree di miglioramento nel dominio delle conoscenze e competenze utili all'esercizio del mandato.

La compilazione del seguente questionario costituirà un valido contributo al rafforzamento del sistema di tutela volontaria a livello locale, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione che l'UNICEF e l'Autorità Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) hanno stipulato nel 2021.

Data: _____

Luogo: _____

Istituzione rispondente: _____

1. Nell'ambito di quali procedure/azioni di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, il suo Ufficio viene a contatto con i tutori volontari?

2. Indicare tre ambiti/tematiche/questioni di competenza del suo Ufficio relativamente alle quali ritiene che le competenze e conoscenze dei tutori volontari siano sufficienti o buone.

A. _____

B. _____

C. _____

3. Indicare tre ambiti/tematiche/questioni di competenza del suo Ufficio relativamente alle quali suggerirebbe di rinforzare le competenze e le conoscenze dei tutori volontari.

A. _____

B. _____

C. _____

4. Il suo Ufficio ha siglato protocolli di intesa con altre istituzioni/organizzazioni/enti per l'organizzazione o la partecipazione in momenti formativi dedicati ai tutori?

- Sì
- No

4.1 Se sì, fornire dettagli.

4.2 Se no, il suo Ufficio organizza/sarebbe disponibile a organizzare comunque dei momenti di confronto/scambio con i tutori volontari?

Sì (fornire dettagli) _____

- No

Commenti e/o osservazioni

3.2. Scheda descrittiva delle formazioni presenziali su temi di violenza di genere e salute mentale e supporto psicosociale da parte di esperti (*ita*)

Corso di formazione specialistica

ESSERE TUTORI VOLONTARI. La promozione del benessere psicosociale di ragazze e ragazzi migranti e rifugiati e la protezione di situazioni di rischio e vulnerabilità

[Luogo], [Data]

PROGRAMMA DEL CORSO⁴

PRIMA GIORNATA

14.00

Attività di benvenuto: registrazione e presentazione, aspettative, obiettivi del corso

14:15

La relazione di aiuto della funzione della tutela volontaria secondo le linee-guida MHPSS (Mental Health PsychoSocial Support): la pratica nella gestione della tutela con la persona minorenni straniera non accompagnata secondo il modello bio-psico-sociale;

15:15

Valori personali

16:00

Tea break

16:15 - 19.00

La pratica del primo soccorso psicologico come strumento di prevenzione, contenimento e risposta immediata a una situazione di crisi;

Casi studio e lavori in gruppi: esempi di situazioni critiche nel lavoro di tutela volontaria in ambito di salute mentale e supporto psico-sociale.

SECONDA GIORNATA

9:30

Attività di benvenuto, recap giornata precedente

10:00

La tutela volontaria con la persona minorenni straniera non accompagnata a rischio o sopravvissuta a violenza di genere: strategie per aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere

11:30

Coffe break

11:45

La tutela volontaria con la persona minorenni straniera non accompagnata a rischio o sopravvissuta a violenza di genere: principi-chiave, linee-guida operative, il lavoro di rete.

13:00

Lunch break

14:00

La salute dell'operatore: rischi di burnout, trauma vicario e compassion fatigue.

15:30

Casi studio e lavori in gruppi: esempi di situazioni critiche nel lavoro di tutela volontaria con la persona sopravvissuta a violenza di genere

16:30

Chiusura del corso: suggestioni e feedback

I formatori:

Il Centro Penc è un'associazione non profit fondata nel 2015 e riconosciuta come ONLUS nel 2017.

L'associazione è iscritta alla Prima sezione del Registro delle Associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e svolge attività di solidarietà sociale e salute mentale rivolte a persone più vulnerabili e ai loro care givers. Il Centro collabora dal 2017 con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo. Dal 2019, il Centro Penc ha una partnership con l'UNICEF nel progetto per il supporto psicologico a migranti sopravvissuti alla violenza di genere. Per saperne di più, <https://www.centropenc.org/>.

3.3. Report territoriali sulle formazioni presenziali

Capacity building activity report

(to be compiled in English)

Date of report: dd-mm-yyyy

Reporting officer: ...

Contacts: ...

Supervisor: ...

1. Details of the event

Date and time	dd-mm-yyyy, h. 00.00 am/pm
Location and venue	City, Region Address of the venue
Title of the activity	
Objective	
Agenda	Please attach the agenda with timeslot and topics covered
Approximate duration	Please indicate approximate duration of the activity in hours

2. Parties involved

Facilitator(s)	Please insert name, surname, job title and organization for every facilitator
Third parties involved in the activity	
Material used during the event	
# of participants⁵	

3. Preparatory activities⁶

Please provide a narrative description of:

- *How training needs on the specific subject of the training were gathered*
- *How time and space arrangements for the activity were made*
- *How training contents were elaborated/adapted*
- *The kind of support offered/asked by the central office and/or other parties*
- *How target groups were reached*

4. Summary of the activity⁷

Please summarize the highlights and key data of the training activities

Report on whether activities followed the agenda as planned (delays, availability of resources, need for adjustments on spot, etc.)

5. Results and criticalities

Please report on feedback⁸ received during the event (level of engagement, questions from the audience, etc.)

Comment on contents or topics that worked best with the audience

Comment on the main shortcomings in terms of organization and contents delivered


6. Recommendations

Based on feedback and criticalities observed, please indicate potential improvements concerning contents, tech arrangements, type of materials used, institutional/non-institutional parties to be invited, etc. .

7. Visual

Attach photos/videos as available

3.4. Scheda dettagliata del corso in e-learning “Il superiore interesse del minore dalla teoria alla pratica: il ruolo delle tutrici e dei tutori volontari” (ita)



IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE DALLA TEORIA ALLA PRATICA: IL RUOLO DELLE TUTRICI E DEI TUTORI VOLONTARI

unicef
for every child

Corso online gratuito di formazione multidisciplinare sviluppato dall'UNICEF

unicef
for every child

Introduzione al corso

Il corso è stato sviluppato dall'UNICEF, in consultazione con l'UNHCR, secondo un approccio integrato, per garantire una prospettiva multidimensionale e il più possibile aderente all'ambito pratico-operativo del mandato di tutrici e tutori volontari.

Il corso intende:

- fornire un'interpretazione dell'istituto della tutela volontaria come applicazione concreta del superiore interesse del minore, attraverso esercizi pratici e casi studio estrapolati dal contesto italiano;
- trasporre gli standard internazionali in materia di superiore interesse nella pratica del mandato di tutrici e tutori, in relazione alle fasi salienti del loro supporto alle persone minorenni non accompagnate;
- facilitare l'operationalizzazione delle principali garanzie procedurali proprie dei processi decisionali che interessano le persone minorenni straniere non accompagnate, considerando il ruolo della famiglia d'origine, l'importanza della raccolta e gestione delle informazioni e il corretto bilanciamento tra diritti in competizione;
- orientare il supporto alle persone minorenni non accompagnate nella fase dell'adolescenza, con particolare riferimento alla dimensione della partecipazione e attenzione ai fattori di stress;
- far riflettere su come le questioni legate al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, alla disabilità e al confronto interculturale influenzino i processi decisionali orientati al superiore interesse del minore.

Modalità di svolgimento

Il corso si articola in cinque moduli, preceduti da una sessione introduttiva. È possibile consultare i moduli anche come corsi singoli brevi, in base all'interesse personale e alle esigenze formative.

A conclusione del corso è previsto un test per la verifica dell'apprendimento dei contenuti. Al superamento del test, è erogato un attestato di partecipazione.

Durata del corso: 3 ore

Costo: Gratuito

Accesso: Online, in modalità asincrona

Istruzioni per accedere al corso:

- Vai su italylearningpassport.org e fai clic su "Sign In";
- Inserisci i tuoi dati per creare il tuo profilo.
- Trova il corso nella "Biblioteca dei corsi" e registrati.

IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE DALLA TEORIA ALLA PRATICA: IL RUOLO DELLE TUTRICI E DEI TUTORI VOLONTARI

M0 Modulo introduttivo 15 minuti	M1 Il principio del superiore interesse del minore: quadro giuridico 30 minuti
M2 Procedure informate al superiore interesse del minore (Best Interests Procedure - BIP) 30 minuti	M3 Sfatare i miti: cosa conta nei processi decisionali che riguardano le persone minorenni non accompagnate 30 minuti
M4 Adolescenza e transizione all'età adulta per le persone minorenni non accompagnate 30 minuti	M5 Superiore interesse del minore ed esigenze specifiche 30 minuti

M0

Introduzione

UNITÀ 1 ILLUSTRAZIONE DI OBIETTIVI, STRUTTURA E PUBBLICO DEL CORSO. ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO. METODOLOGIA E AUTORI E AUTRICI DEI MODULI. INDICAZIONI PER OTTENERE SUPPORTO TECNICO

M1

Il principio del superiore interesse del minore: quadro giuridico

UNITÀ 1 IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

UNITÀ 2 IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE NEL DIRITTO E NELLE POLITICHE UE

UNITÀ 3 LA LEGGE 47/2017 E IL RUOLO DI TUTRICI E TUTORI VOLONTARI

M2

Procedure informate al superiore interesse del minore (Best Interests Procedure - BIP)

UNITÀ 1 PROCEDURE INFORMATE AL SUPERIORE INTERESSE: DEFINIZIONE E FASI



A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge in primo luogo a tutrici e tutori volontari di persone minorenni migranti senza riferimenti parentali in Italia, e aspiranti a esercitare tale mandato. Ha tuttavia rilevanza per tutte le professioniste e i professionisti dei circuiti di protezione, accoglienza e inclusione chiamati a contribuire ai processi decisionali che riguardano le persone minorenni migranti non accompagnate.



unicef
for every child

Ufficio Regionale
dell'UNICEF per l'Europa
e l'Asia Centrale
O.P. Roma, Italia

Via Pellegrino 88
00165, Roma

M3

Sfatare i miti: cosa conta nei processi decisionali che riguardano le persone minorenni non accompagnate

- UNITÀ 1 GARANZIE PROCEDURALI INFORMATE AL SUPERIORE INTERESSE
- UNITÀ 2 LA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA DEL MINORE
- UNITÀ 3 IL BENE PREZIOSO DELL'INFORMAZIONE
- UNITÀ 4 IL BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

M4

Adolescenza e transizione all'età adulta per le persone minorenni non accompagnate

- UNITÀ 1 COME SUPPORTARE LE PERSONE ADOLESCENTI NON ACCOMPAGNATE
- UNITÀ 2 PARTECIPAZIONE: IL POTERE DI EMANCIPARSI
- UNITÀ 3 PERSONE ADOLESCENTI NON ACCOMPAGNATE ED EVENTI STRESSANTI

M5

Superiore interesse del minore ed esigenze specifiche

- UNITÀ 1 LENTI DI GENERE
- UNITÀ 2 IDENTITÀ DI GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE
- UNITÀ 3 DISABILITÀ COME PARTE DELLA DIVERSITÀ UMANA
- UNITÀ 4 CONSAPEVOLEZZA CULTURALE

³ <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Linee%20guida%20tutori%20volontari.pdf>

⁴ Il programma potrebbe subire variazioni, in base all'eventuale adesione dei partecipanti al precedente appuntamento formativo svoltosi nel novembre scorso.

⁵ This would come out of signatures as reported in the attending sheet at the gate of the venue. Data should be disaggregated by gender, age, profession. Also, it could be useful to register whether participants ever received any previous training on the topic at stake

⁶ Write in the past tense, reported speech, and passive form of expression.

⁷ See note 1.

⁸ Refer to feedback gathered through the ad hoc form handed out to participants

4. Lavoro di rete con le istituzioni

4.1. PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNICEF - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale e Il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza

Premessa

L'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, è stato istituito con la risoluzione 57 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'11 dicembre 1946 come organo sussidiario dell'Assemblea stessa. Lavora con i governi di tutto il mondo per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo ed è guidato dai principi articolati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la Legge n. 176 del 27.05.1991, nella quale specificamente viene riconosciuto "il diritto del minore di godere del miglior trattamento possibile[...]con particolare attenzione per la tutela e la promozione dei propri diritti".

L'UNICEF è operativo in Italia dal 2016 come articolazione dell'Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale (ECARO), sulla base di un accordo siglato con il Ministero dell'Interno al fine di erogare supporto tecnico per garantire che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza e che gli standard internazionali in materia di protezione e inclusione sociale vengano applicati anche ai minori migranti e rifugiati; dal 2020 supporta la Commissione Europea per la terza fase della Garanzia Infanzia, che include anche l'Italia tra i Paesi pilota.

L'UNICEF ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) e il Comitato Italiano per l'UNICEF – Fondazione ONLUS con l'impegno di realizzare iniziative congiunte nell'ambito delle aree di ascolto e partecipazione delle persone di minore età; azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni coinvolte nel sistema di protezione dei diritti delle persone minorenni finalizzate alla loro piena esigibilità; protezione dell'infanzia, prevenzione e contrasto della violenza di genere e povertà minorile.

Il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione ... ha tra i propri obiettivi istituzionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 e ss.mm. ii, anche la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti ed esercita la propria funzione in attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (New York - 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei/le minori (Strasburgo - 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77), dell'art. 31, co. 2, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112.

Inoltre, una particolare competenza gli deriva dall'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) e ss.mm.ii., che stabilisce che presso il Tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati.

Art. 1 Oggetto

Con il presente Protocollo di intesa gli Enti sottoscrittori intendono disciplinare i rapporti reciproci nell'ambito della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza dei minori stranieri non accompagnati nel territorio della regione....

Art. 2 Impegni delle Parti

Le Parti collaboreranno al fine di:

- individuare i bisogni dei minori stranieri non accompagnati sul territorio regionale, anche nella fase di transizione all'età adulta, le potenzialità e le risorse presenti a livello territoriale, nazionale ed europeo;
- promuovere iniziative in materia di tutela e inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati sul territorio regionale, anche nella fase di transizione all'età adulta;
- rafforzare il sistema della tutela volontaria in favore dei minori stranieri non accompagnati, affinché esso possa rispondere nel modo più tempestivo ed efficace ai bisogni di questo gruppo altamente vulnerabile, tramite azioni di sensibilizzazione, supporto continuo e formazione;
- supportare soluzioni alternative all'accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati;
- promuovere iniziative volte a prevenire e rispondere alla violenza di genere, favorendo l'accesso ai servizi presenti sul territorio e promuovendo campagne di formazione e sensibilizzazione sui temi connessi a stereotipi e discriminazioni di genere;
- promuovere iniziative per il benessere dei minori stranieri non accompagnati con particolare attenzione alla salute mentale e al benessere psicosociale, specialmente nei casi più a rischio di marginalità sociale, violenza, sfruttamento e abuso;
- promuovere e valorizzare la partecipazione dei minori stranieri non accompagnati nei processi decisionali che li riguardano, anche attraverso metodologie innovative e la diffusione di informazioni in una modalità che sia a loro comprensibile e rispettosa delle differenze di età, genere e riferimenti culturali;
- attivare azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi sopradescritti;
- documentare gli interventi attuati.

A tal fine l'UNICEF e il Garante regionale dei diritti della persona, ciascuno nel proprio ambito, si impegnano in attività congiunte e interventi mirati, di volta in volta specificati, da ritenersi in esecuzione al presente Protocollo di intesa.

In particolare, l'UNICEF:

- affiancherà il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza in attività di promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione, volte a valorizzare e incrementare il sistema della

tutela volontaria e l'affidamento familiare, quale forma di accoglienza alternativa e preferenziale al collocamento in comunità, nell'attuazione del superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati e della loro integrazione;

- coinvolgerà il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nelle azioni di supporto che coinvolgono la società civile, volte al rafforzamento delle diverse possibili forme di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati residenti sul territorio, tra cui l'accoglienza in famiglia, le coabitazioni solidali e i programmi di tutela sociale (mentorship), nonché in forme di integrazione sociale e socioculturale dei neomaggiorenni cittadini di Paesi terzi in prosieguo amministrativo (art. 13, L.47/2017), nei processi di inclusione sociale e autonomia attraverso la costruzione di relazioni significative e azioni di accompagnamento;
- supporterà il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella formazione iniziale degli aspiranti tutori volontari, nella rilevazione dei bisogni formativi riportati dai tutori e nella formulazione dei piani formativi in itinere, per accrescere le loro competenze nell'accompagnamento e supporto ai minori stranieri non accompagnati, con particolare riferimento ai temi della discriminazione, violenza di genere, salute mentale e benessere psicosociale;
- continuerà ad accompagnare i tutori volontari nell'esercizio quotidiano del loro mandato per accrescere le loro competenze di ascolto e tutela, promuovendo un modello sostenibile di supporto tra pari e la formazione continua, sulla base delle esigenze rappresentate dai beneficiari;
- continuerà a supportare le azioni del dell'infanzia e dell'adolescenza per la partecipazione diretta dei minori stranieri non accompagnati nella creazione condivisa di strategie di protezione e risposta per rafforzare il sistema di protezione minori;
- segnalerà al Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza situazioni riportate dai tutori volontari che potrebbero compromettere i diritti dei minori stranieri non accompagnati, per un tempestivo intervento istituzionale;
- supporterà il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione di sinergie e nel coordinamento inter-istituzionale e intersettoriale con le altre organizzazioni della società civile presenti sul territorio regionale ed enti coinvolti nel sistema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di delineare uno spazio di lavoro condiviso e integrato;
- supporterà il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza nella promozione dello scambio di buone prassi livello territoriale, nazionale e comunitario, in tema di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza, si impegna a:

- favorire, congiuntamente all'UNICEF, la realizzazione di iniziative di promozione, sensibilizzazione e informazione, volte a valorizzare e incrementare il sistema della tutela volontaria e l'affidamento familiare;
- proseguire nell'ambito della formazione di base degli aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, anche avvalendosi dell'affiancamento dell'UNICEF;
- collaborare con l'UNICEF a garanzia dell'efficacia delle azioni di cui sopra;
- collaborare con l'UNICEF nei rapporti e nelle comunicazioni con l'Associazione Tutori Volontari [ove presente];
- promuovere, congiuntamente all'UNICEF, iniziative di aggiornamento rivolte ai tutori dei minori stranieri non accompagnati, anche in base alle esigenze rilevate in tal senso dall'Associazione Tutori Volontari [ove presente].

Art. 3

Dati e uso dei loghi

Tutte le informazioni e i dati emergenti dalla realizzazione di azioni congiunte sono di proprietà delle Parti e possono essere diffusi previo consenso scritto di tutte le Parti. Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni delle Parti coinvolte. L'autorizzazione in parola è limitata all'attuazione del presente Protocollo.

Art. 4

Protezione dati personali

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali.

In tal senso, l'UNICEF si impegna ad adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle sue politiche interne relative al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati dei minori o ai dati sensibili, consultabile al seguente link <https://www.unicef.org/supply/documents/unicef-policy-personal-data-protection>.

Art.5

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata annuale dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti.
2. Ogni anno verrà realizzata una valutazione congiunta sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
3. In ogni caso, la sottoscrizione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Ciascuna Parte sosterrà costi e spese derivanti dalla collaborazione in conformità con le politiche e le procedure della Parte interessata.

Art. 6

Vincoli

È consentito alle Parti firmatarie di sciogliere i vincoli di cui al presente protocollo nei casi di inadempimento relativo ai compiti e agli impegni assunti.

Letto, condiviso e sottoscritto in data _____

L'UNICEF

[inserire nome e cognome]

IL GARANTE REGIONALE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

[inserire nome e cognome]

4.2. PROTOCOLLO DI INTESA TRA

Il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della regione...

Il Tribunale per i Minorenni di ... Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della regione...

Associazione Tutori Volontari L'UNICEF ECARO - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale

Il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS L'Università degli Studi di ...

Premesso che

- nella **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 20 novembre 1989**, ratificata dallo Stato italiano con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, viene specificatamente riconosciuto *"il diritto del minore di godere del miglior trattamento possibile[...]con particolare attenzione per la tutela e la promozione dei propri diritti"* e viene prescritto che la considerazione per l'interesse superiore delle persone di minore età deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore e che compete alle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, ai Tribunali, alle autorità amministrative o agli Organi legislativi.
- Secondo le norme della Convenzione, lo Stato in cui il minore si trova deve, pertanto, provvedere alla concretizzazione dei suoi diritti ovvero alla realizzazione del suo superiore interesse e del principio di non discriminazione, assicurando alla persona di minore età il diritto a una crescita e a uno sviluppo armonioso della sua personalità. La Convenzione ha introdotto la norma che il/la bambino/a non è solo soggetto passivo di tutela e protezione, destinatario delle azioni degli adulti, ma soggetto di diritto egli stesso;
- la **Legge n. 47 del 2017 che reca "disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"** nel prosieguo MSNA, in conformità agli obblighi fissati dalle norme internazionali ed europee, mira a disciplinare organicamente la protezione e l'accoglienza dei/le MSNA riconoscendo la loro peculiare vulnerabilità in quanto particolarmente a rischio sia per la condizione di minorenni che di stranieri;
- l'**art. 11 della Legge n. 47 del 2017** prevede l'istituzione, presso ogni Tribunale per i Minorenni, di un elenco di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini disponibili ad assumere, su base volontaria e gratuita, la tutela di un/a MSNA o di più minori, nel numero massimo di tre. Lo stesso articolo attribuisce ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza la competenza a selezionare e adeguatamente formare gli individui che desiderino essere iscritti nel succitato elenco e che appositi protocolli d'intesa tra i predetti Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari;
- la Legge n. 47 del 2017 non contiene la previsione di fondi destinati all'espletamento della citata formazione e per garantire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 11 della citata Legge è necessario mantenere la cooperazione di più soggetti istituzionali e della società civile;

- in particolare, il **Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della regione...** ha tra i propri obiettivi istituzionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale n.9 del 16 maggio 2014, e ss.mm.ii, anche la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti ed esercita la propria funzione in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, dell'art. 31, comma 2 della Costituzione e della Legge n. 112 del 12 luglio 2011;
- il **Tribunale per i Minorenni di ...** ha tra i propri obiettivi istituzionali la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni dimoranti nel territorio del distretto della Corte di Appello di ..., intervenendo su condizioni deficitarie e pregiudizievoli onde preservare l'integrità morale, fisica e psichica delle persone di minore età, nonché esercita la giurisdizione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, realizzando al contempo sinergie operative tra istituzioni e privato sociale, con la finalità di agevolare la fase esecutiva dei provvedimenti giudiziari e di sensibilizzare sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il **Garante regionale dei diritti della persona della Regione ...** e il **Presidente del Tribunale per i Minorenni di ...** hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa volto a promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari per MSNA mediante l'istituzione di un apposito elenco, previa individuazione delle modalità di selezione, formazione, aggiornamento, supporto dei tutori stessi, nonché di utilizzo, di tenuta e di aggiornamento di tale elenco;
- la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della regione...**, progetta e propone azioni e progetti legati all'educazione al patrimonio culturale stante il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, il vigente art. 41, comma 1, del D.P.R. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente per la Valutazione della performance, attribuisce alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio i compiti di tutela del patrimonio culturale, secondo quanto definito dall'art. 4 del sopracitato D.Lgs. 42/2004 e altresì la facoltà di svolgere e promuovere attività di studio e ricerca sui beni culturali anche in collaborazione con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale e svolgere attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; e proporre alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza;
- l'**Associazione dei Tutori Volontari**, organizzazione di volontariato nata nel 2004 ha lo scopo di costituire un punto di raccordo tra i tutori volontari, gli enti, le istituzioni, le associazioni e gli altri soggetti coinvolti nell'ambito della tutela del superiore interesse dei/le MSNA e rappresenta un utile strumento, soprattutto per gli iscritti nell'elenco dei tutori volontari di MSNA della regione... e per coloro che desiderano conoscere questo ruolo, garantendo la condivisione delle esperienze maturate nel tempo;
- Il **Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale Rome Outpost**, di seguito denominato l'**UNICEF ECARO**, nel suo mandato di supporto tecnico alle istituzioni e in attuazione del Protocollo siglato con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA) e il Comitato italiano per l'UNICEF – Fondazione ETS, ha sottoscritto due Protocolli d'intesa, rispettivamente con il Garante regionale dei diritti della persona della Regione ... e con il Tribunale per i Minorenni di ... per supportare gli uffici nella promozione di sinergie e nel coordinamento interistituzionale e intersettoriale con i soggetti pubblici e privati sul territorio regionale coinvolti nel sistema di promozione

dell'infanzia e dell'adolescenza con l'obiettivo primario di delineare, in maniera partecipata, strategie di sistema di prevenzione e risposta per rafforzare le capacità e le competenze dei soggetti coinvolti nella presa in carico dei minorenni al fine di garantire la loro piena protezione perseguendo l'effettiva applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza.

In particolare, relativamente alle azioni del presente Protocollo, l'UNICEF ECARO ha svolto un ruolo di cabina di regia nella promozione del raccordo, del dialogo tra le Parti e di condivisione di buone prassi al fine di accrescere la consapevolezza delle loro risorse e potenzialità e stimolare la creazione di un sistema autopoietico e sostenibile nel tempo per l'attuazione sul territorio di una cornice organica di interventi a tutela dei/le MSNA.

Relativamente al presente Protocollo d'Intesa e considerato il fine di creazione di un circuito territoriale autosostenibile, l'UNICEF ECARO avrà un ruolo di accompagnamento nel rodaggio del modello e di condivisione della metodologia di coordinamento tra le parti per l'attuazione delle azioni ivi previste nonché partecipazione nell'erogazione di contenuti formativi sui temi legati alla protezione dei minorenni migranti soli;

- Il **Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS**, come da articolo 5 del suo Statuto, promuove nelle scuole, università e organizzazioni giovanili programmi di educazione ai diritti dei bambini, alla cittadinanza attiva e allo sviluppo sostenibile e all'integrazione sociale dei migranti, mediante il coinvolgimento attivo delle istituzioni preposte all'educazione e all'istruzione, in linea con le linee guida dell'UNICEF; incoraggia l'attività di educazione allo sviluppo sostenibile con iniziative volte a promuovere la consapevolezza sociale sui diritti dell'infanzia rivolte sia alle persone di minore età in quanto titolari dei diritti, sia agli adulti che sono i principali garanti della tutela e della protezione degli stessi.
- L'**Università degli Studi di ...** ha tra i propri obiettivi istituzionali il passaggio da azioni di "service" del singolo accademico per attività formative ad azioni di "terza missione" aperte all'interazione con i servizi del territorio. La "terza missione", in particolare, consiste in una serie di attività volte a contribuire allo sviluppo e al benessere della società, attraverso il dialogo e la collaborazione con gli attori sociali, gli enti pubblici, le imprese e altre realtà presenti sul territorio, coinvolgendo le diverse componenti universitarie. Obiettivo primario della Terza Missione è la trasformazione e il miglioramento della qualità della vita a livello di salute, ambiente, cultura, economia, lavoro, che si traduce nell'impegno a ridurre – e auspicabilmente cancellare – le disuguaglianze economiche, sociali e territoriali, promuovere l'inclusione sociale e a limitare e prevenire danni, rischi o altre criticità.

Considerato che

- il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione..., il Tribunale per i Minorenni di..., la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della regione..., l'Associazione dei Tutori Volontari, l'UNICEF ECARO, il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, l'Università degli Studi di ... intendono cooperare per avviare in maniera coordinata, e ognuno nel proprio ambito di competenza, delle azioni volte a rafforzare il sistema di protezione dei/le minorenni migranti non accompagnati/e in arrivo sul territorio regionale e, al contempo, promuovere un senso di responsabilità sociale e pensiero critico tramite l'interazione diretta con la società con lo scopo di collaborare per la crescita sociale e culturale del territorio;
- si ritengono fondamentali, per la creazione di strategie di prevenzione, le buone prassi e le procedure operative volte a garantire la diretta partecipazione dei minorenni nei processi che li riguardano affinché il sistema sia capace di ridefinirsi sulla base dell'ascolto diretto delle loro esigenze e necessità;

• la rete con i Dipartimenti universitari, oltre al valore aggiunto dato dall'*expertise* dei docenti, ha contestualmente l'obiettivo di potenziare le attività di didattica e ricerca, attivare borse di ricerca, tirocini curriculari presso gli uffici del Tribunale per i Minorenni, per dare la possibilità a studenti e specializzandi di intrecciare attività di studio e ricerca con l'azione sul territorio.

Tutto ciò premesso,

Il **Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione...**, nella persona del dott., domiciliato ai fini del presente atto presso ...

il **Tribunale per i Minorenni di ...**, nella persona del Presidente dott. ..., domiciliato ai fini del presente atto presso la sua sede in ...

la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della regione...**, con sede legale in ...d'ora in poi denominata Sabap, rappresentato dalla Soprintendente ..., legittimata alla firma del presente atto da autorizzazione prot. ... dd. gg/mm/aaaa

l'**Associazione dei Tutori Volontari**, nella persona del Presidente ..., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione in ...

Il **Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale Rome Outpost**, con sede legale in ..., di seguito denominato l'**UNICEF ECARO**, ivi rappresentato dal Coordinatore della risposta migranti e rifugiati in Italia, dott. ...

Il **Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione ETS**, con sede a Roma ... - C.F. ..., iscritto al registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. ..., ivi rappresentato dal Direttore Generale dott. ..., giusta delega della Presidente, dott.ssa ...

l'**Università degli Studi di...**, P. IVA n...C.F..., con sede legale in ..., rappresentata dal Rettore *pro-tempore* prof. ..., domiciliato per la sua carica presso la sede legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del gg/mm/aaaa

d'ora in avanti denominate congiuntamente Parti.

Tutto ciò premesso, formando le premesse parte integrate del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

1. Con il presente Protocollo di intesa, le Parti intendono disciplinare i rapporti reciproci nella costruzione partecipata di un sistema virtuoso volto ad attuare una cornice organica di interventi multidisciplinari e intersettoriali per contribuire alla creazione di un approccio olistico nella lettura della complessità del fenomeno dei minorenni migranti soli non accompagnati accolti nella regione...

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Le Parti concordano di collaborare al fine di:

- organizzare iniziative di promozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e adolescenza e attuare le Raccomandazioni rivolte all'Italia dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, favorendo l'ascolto e la partecipazione dei minorenni;
- promuovere azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione volte a valorizzare e incrementare il sistema della tutela volontaria, l'accoglienza in famiglia e l'affido familiare anche attraverso l'organizzazione di workshop, laboratori, iniziative ed eventi pubblici multidisciplinari volti a narrare la tematica dei/le MSNA, con il coinvolgimento di tutori/affidatari e minorenni tutelati/affidati per promuovere un senso di responsabilità sociale e pensiero critico;
- promuovere azioni di supporto che coinvolgono la società civile, volte al rafforzamento delle diverse possibili forme di accoglienza dei/le MSNA presenti sul territorio, tra cui l'accoglienza in famiglia, le coabitazioni solidali e i programmi di tutela sociale (*mentorship*), nonché forme di integrazione sociale e socioculturale dei neomaggiorenni cittadini di Paesi terzi in prosieguo amministrativo (art. 13, L. 47 del 2017), processi di inclusione sociale e autonomia attraverso la costruzione di relazioni significative e azioni di accompagnamento;
- promuovere iniziative volte a prevenire e rispondere alla violenza di genere, favorendo l'accesso ai servizi presenti sul territorio e promuovendo campagne di formazione e sensibilizzazione sui temi connessi a stereotipi e discriminazioni di genere;
- favorire attività per il benessere dei minorenni stranieri non accompagnati con particolare attenzione alla salute mentale e al benessere psicosociale, specialmente nei casi più a rischio di marginalità sociale, violenza, sfruttamento e abuso;
- favorire azioni rivolte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, con tutti gli attori coinvolti nel processo formativo-educativo della persona di minore età, aventi in particolare ad oggetto il diritto all'ascolto e alla partecipazione come sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- sviluppare iniziative culturali, di formazione e qualificazione di soggetti a diverso titolo impegnati professionalmente in attività con minorenni;
- promuovere azioni sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- supportare il Garante regionale dei diritti della persona nella formazione iniziale degli aspiranti tutori volontari, per valorizzare le nuove manifestazioni di disponibilità e alimentare l'elenco del Tribunale per i minorenni di...;
- strutturare momenti formativi di aggiornamento (formazione continua), anche in supporto e affiancamento ai corsi di aggiornamento promossi direttamente dal Garante regionale dei diritti della persona, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e degli enti di Terzo Settore con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minorenni, sui temi del sistema di protezione minori di età, tutela volontaria, accoglienza in famiglia e affido dei/le MSNA rivolta a tutori volontari, affidatari, professionisti dei servizi socio-assistenziali territoriali e operatori delle comunità di accoglienza MSNA per dotarli, in maniera univoca, degli aggiornamenti normativi e degli strumenti conoscitivi essenziali al migliore svolgimento delle attività collegate alla tutela dei minorenni, migranti soli affinché si possa rispondere nel modo più tempestivo ed efficace ai bisogni di questo gruppo altamente vulnerabile;
- accompagnare i tutori volontari/affidatari nell'esercizio quotidiano del loro mandato per accrescere le loro competenze di ascolto e tutela, promuovendo un modello sostenibile di supporto tra pari, sulla

base delle esigenze rappresentate dai beneficiari;

- promuovere e valorizzare la partecipazione di minorenni migranti soli nei processi decisionali che li riguardano, anche attraverso metodologie innovative e la diffusione di informazioni in una modalità che sia a loro comprensibile e rispettosa delle differenze di età, genere e riferimenti culturali;
- garantire il monitoraggio delle esperienze di tutela volontaria, accoglienza in famiglia e affido sul territorio, la documentazione e il coordinamento tra le diverse iniziative esistenti sui temi, anche al fine di individuare criticità ed elaborare possibili azioni correttive negli ambiti di propria competenza;
- promuovere l'attivazione di borse di ricerca, tirocini curriculari presso gli uffici del Tribunale per i Minorenni, per dare la possibilità a studenti e specializzandi di intrecciare attività di studio e ricerca con l'azione sul territorio.

Art. 3

Comitato paritetico

1. Al fine di promuovere l'attuazione delle iniziative previste dal presente Protocollo è costituito un Comitato paritetico composto da un rappresentante per ciascuna delle parti del presente Protocollo.
 2. Il Comitato paritetico cura in particolare:
 - la promozione e l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 2 del presente Protocollo. In particolare, relativamente alle attività formative, l'associazione dei tutori volontari trasmetterà al Comitato paritetico, con cadenza trimestrale, i bisogni formativi per la conseguente elaborazione delle attività formative *in itinere*;
 - il monitoraggio, la valutazione e gli opportuni adeguamenti delle attività previste dal presente Protocollo per il miglioramento dei risultati.
 3. Il Comitato si riunisce periodicamente per la programmazione delle azioni previste dal presente Protocollo con il possibile coinvolgimento di soggetti istituzionali locali e delle realtà del Terzo Settore con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minorenni, per aggiornarli nel merito delle azioni realizzate e pianificate e coinvolgerli nell'ottica di un costante raccordo e dialogo con il territorio.
 4. Ogni parte del presente Protocollo può procedere alla convocazione, inviando, via e-mail ordinaria, la proposta di data e ordine del giorno, almeno 7 giorni prima della data fissata per la stessa per consentire a tutte le parti la pianificazione, salvo casi eccezionali e urgenti.
- I resoconti sommari delle sedute sono trasmessi ai componenti del comitato e ai soggetti terzi eventualmente inviati alle rispettive sedute.
5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti di diritto, l'approvazione, a inizio anno, di un documento programmatico annuale, con l'indicazione delle priorità e tematiche d'intervento e delibera, a maggioranza semplice, su ogni proposta avanzata da ognuna delle parti e/o soggetti terzi presenti in merito alle attività/azioni del presente Protocollo.
 6. Ogni parte è libera di partecipare alle azioni proposte secondo i suoi interessi, vincoli e possibilità, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.
 7. Per la partecipazione ai lavori del Comitato paritetico non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

Art. 4

Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati delle attività

1. Tutte le informazioni, i dati e i risultati emergenti dalla realizzazione di azioni congiunte sono di

proprietà delle Parti e possono essere diffusi previo consenso scritto di tutte le Parti.

2. Le iniziative realizzate ai sensi del presente Protocollo portano in intestazione i loghi e le denominazioni delle parti coinvolte, eccetto casi di impedimenti istituzionali connessi a periodi di *par conditio* di cui le Parti interessate si assumono l'onere di comunicare al Comitato paritetico.

3. La presente autorizzazione è limitata all'attuazione del presente protocollo.

Art. 5

Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non ha contenuto patrimoniale e non comporta oneri per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà costi e spese derivanti dalla collaborazione in conformità con le politiche e le procedure della Parte interessata.

2. Le Parti concordano nell'assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 6

Clausola di limitazione di responsabilità

1. Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

2. È esclusa ogni garanzia di ciascuna Parte per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro.

Art. 7

Sottoscrizione successiva del Protocollo

1. L'adesione successiva all'entrata in vigore del Protocollo, da parte di soggetti interessati all'attuazione dello stesso diversi dagli originari sottoscrittori, dovrà essere approvata da tutti le Parti originarie e avrà durata per il periodo residuale di vigenza dello stesso.

Art. 8

Recesso

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a tutte le Parti tramite Posta Elettronica Certificata.

2. In caso di esercizio del diritto di recesso è fatto salvo tutto ciò che si è ottenuto in termini di risultati per la ricerca, la cui titolarità seguirà le regole contenute nel presente Protocollo. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 9

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata annuale dalla sua sottoscrizione.

2. Le Parti potranno prorogare il termine del Protocollo per un'ulteriore annualità mediante scambio di intenti da inviarsi tramite Posta Elettronica Certificata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Art. 10**Definizione delle Controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione al presente atto.
2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di....
3. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 11**Riservatezza - Trattamento dei dati**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni e le notizie espressamente indicate come aventi carattere riservato che le stesse si scambiano durante la vigenza e nell'esecuzione del presente Protocollo, a eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione.
2. Tutti i dati personali e le informazioni espressamente indicate come aventi carattere riservato di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Protocollo devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Protocollo.
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nonché il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto di assumere il ruolo di titolari autonomi.
4. L'UNICEF ECARO si impegna ad adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle sue politiche interne relative al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati dei minorenni o ai dati sensibili, consultabile al seguente link <https://www.unicef.org/supply/documents/unicef-policy-personal-data-protection>.
5. In attuazione della normativa vigente, l'Università degli Studi di ... hanno adottato, rispettivamente con D.R. X del gg/mm/aaaa, il regolamento interno in materia di protezione dei dati.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo, ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al presente Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
7. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
8. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR, ovvero di richieste delle

autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

9. Il Responsabile del trattamento dei dati personali per il **Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza**, supportato dal **Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale**, è il dott. ... designato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. X del gg//2024, con sede in Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [inserire indirizzi e-mail della persona referente]

10. Il titolare del trattamento dei dati personali per il **Tribunale per i Minorenni di...** è il Presidente dott.... con sede in...

11. Il titolare del trattamento dei dati personali per la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della regione...** è la Soprintendente dott.ssa...e può essere contattata al seguente indirizzo: [inserire indirizzi e-mail della persona referente]

12. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'**Associazione Tutori Volontari** è la stessa Associazione nella figura del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in ...

13. Il titolare del trattamento dei dati personali per l'**UNICEF ECARO** è il dott..., con sede in Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]

14. Il titolare del trattamento dei dati personali per il **Comitato Italiano per l'UNICEF-Fondazione ETS** è la dott.ssa Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer - DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]

15. Il titolare dei trattamenti dei dati personali per l'**Università degli Studi di...**è il Rettore, con sede legale in.... Il legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]

Art. 12

Codici etici e di comportamento

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure e i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le parti relative al presente Protocollo dovranno essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica semplice/certificata, sulla base delle diverse tipologie di comunicazione come indicato negli articoli sopra, di seguito elencati:

- per il **Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione** ...: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]
- per il **Tribunale per i Minorenni di...**: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]
- per la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della regione...**: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]

- per l'**Associazione Tutori Volontari**: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]
- per l'**UNICEF ECARO**: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]
- per il **Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS**: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]
- per l'**Università degli Studi di...**: [inserire indirizzi e-mail della persone referente]

Art. 14

Firma del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata con firma digitale delle Parti in conformità alla normativa vigente.
2. Il presente Protocollo non potrà essere modificato o integrato senza il consenso di tutte le Parti contraenti, risultante da atto scritto e dalle stesse sottoscritto.

Art. 15

Registrazione e spese

1. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Protocollo, firmato digitalmente, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs. 117/2017.

Letto confermato e sottoscritto

[inserire nomi e cognomi dei/lle rappresentanti legali delle Parti]

4.3. PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNICEF ECARO (Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale) e il Tribunale per i minorenni di...

Premessa

L'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, ha tra le sue finalità l'applicazione dei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 20 Novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la Legge n. 176 del 27.05.1991, nella quale specificamente viene riconosciuto *"il diritto del minore di godere del miglior trattamento possibile[...]con particolare attenzione per la tutela e la promozione dei propri diritti"*.

L'UNICEF è operativo in Italia dal 2016 con un team dell'Ufficio Regionale per l'Europa e l'Asia Centrale (ECARO) sulla base di un accordo siglato con il Ministero dell'Interno al fine di erogare supporto tecnico per garantire che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e adolescenza e che gli standard internazionali in materia di protezione e inclusione sociale vengano applicati anche ai minori migranti e rifugiati; dal 2020 supporta la Commissione Europea per la terza fase della Garanzia Infanzia, che include anche l'Italia tra i Paesi pilota.

Il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ... ha tra i propri obiettivi istituzionali la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni dimoranti nel territorio del distretto della Corte di Appello di..., intervenendo su condizioni deficitarie e pregiudizievoli onde preservare l'integrità morale, fisica e psichica dei minori, nonché esercitano la giurisdizione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, non hanno compiuto il diciottesimo anno di età, realizzando al contempo sinergie operative tra istituzioni e privato sociale, con la finalità di agevolare la fase esecutiva dei provvedimenti giudiziari e di sensibilizzare sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 1

Oggetto

Con il presente Protocollo di Intesa gli Enti sottoscrittori intendono disciplinare i rapporti reciproci nell'ambito della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza di minori stranieri non accompagnati nel territorio della regione....

Art. 2

Impegni delle parti

Le parti collaboreranno al fine di:

- Individuare i bisogni dei bambini e adolescenti stranieri non accompagnati, anche nella fase di transizione all'età adulta, delle potenzialità e risorse presenti a livello territoriale, nazionale ed europeo;
- Promuovere iniziative in materia di tutela e inclusione sociale dei bambini e adolescenti stranieri non accompagnati, anche nella fase di transizione all'età adulta;

- Sviluppare strategie di prevenzione e risposta, inclusa la presa in carico delle situazioni di abuso, maltrattamento e violenza, a danno di bambini e adolescenti stranieri non accompagnati, anche nella fase di transizione all'età adulta;
- Collaborare per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, formazione e azioni di intervento a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Supportare il coordinamento interistituzionale tra tutte le autorità competenti in materia di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tal fine l'UNICEF e gli Uffici Giudiziari minorili di ..., ciascuno nel proprio ambito, si impegnano in attività congiunte e interventi mirati, di volta in volta specificati, da ritenersi in esecuzione al presente protocollo di intesa.

Tali azioni si prefiggeranno, tra l'altro, di:

- supportare il sistema di tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati affinché possa rispondere nel modo più tempestivo ed efficace ai bisogni di questo gruppo altamente vulnerabile;
- supportare gli attori del sistema di protezione e accoglienza di bambini e adolescenti nell'accrescimento delle loro competenze di ascolto e tutela;
- promuovere lo scambio di buone prassi sia territoriale che nazionale e comunitario in tema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, l'UNICEF:

- supporterà i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati nello svolgimento delle proprie funzioni, tramite un servizio di consulenza dedicato in modalità da remoto e *in situ* presso l'Ufficio dell'UNICEF, presso ..., riservandosi di valutare congiuntamente al Tribunale l'attivazione di un servizio analogo in altro spazio;
- segnalerà al Tribunale per i Minorenni di ... situazioni riportate dai tutori volontari che potrebbero compromettere i diritti dei bambini e adolescenti stranieri non accompagnati, per un tempestivo intervento istituzionale;
- supporterà il Tribunale per i Minorenni di ... nel coordinamento sia con attori istituzionali che con le organizzazioni della società civile, sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza nel caso di minori stranieri non accompagnati;
- riferirà al Tribunale per i Minorenni di ... di esigenze specifiche riportate dai tutori volontari nell'esercizio quotidiano del loro mandato, rendendosi disponibile a interlocuzioni approfondite con gli Uffici giudiziari su situazioni di potenziale compromissione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in tutela;
- favorirà i contatti tra il Tribunale per i Minorenni di ... e istituzioni omologhe presenti in altri contesti regionali per agevolare la circolazione di strumenti e buone prassi nell'ambito delle procedure relative alla tutela di minori stranieri non accompagnati.

In particolare, gli Uffici Giudiziari minorili di ...:

- si impegnano a favorire la realizzazione di iniziative di informazione e formazione rivolte a tutti gli operatori coinvolti, in merito a tematiche quali, a titolo di esempio, la valutazione del superiore interesse del minore, aspetti legali, progettualità di percorsi di inclusione, vulnerabilità;
- si impegnano a promuovere, congiuntamente all'UNICEF, iniziative di sensibilizzazione locale sulle procedure e sugli istituti a protezione e tutela del minore;
- si impegnano a collaborare con l'ufficio di supporto ai tutori volontari dell'UNICEF a garanzia dell'efficacia delle azioni di sostegno;

Art. 3

Protezione dati personali

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali.

In tal senso, l'UNICEF si impegna ad adottare tutte le misure adeguate ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto delle sue politiche interne relative al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati dei minori o ai dati sensibili, consultabile al seguente link <https://www.unicef.org/supply/documents/unicef-policy-personal-data-protection>

Art.4

Durata

1. Il presente protocollo ha durata annuale dalla sua sottoscrizione, e potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le parti.
2. Ogni anno verrà realizzata una valutazione congiunta sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
3. In ogni caso la sottoscrizione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico del Tribunale per i Minorenni di....

Art. 5

Vincoli

È consentito agli Ufficio Giudiziari minorili firmatari di sciogliere i vincoli di cui al presente protocollo nei casi di inadempimento relativo ai compiti e agli impegni assunti, ovvero nel caso in cui il Ministero della Giustizia individui nuovi o alternativi strumenti idonei a garantire gli stessi servizi della Convenzione o se evidenzi agli Ufficio Giudiziari firmatari l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano il funzionamento dei servizi della giustizia.

Letto, condiviso e sottoscritto in data gg/mm/aaaa

L'UNICEF - ECARO

[inserire riferimenti e firma del Coordinatore della Risposta Migranti e Rifugiati in Italia]

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ...

[inserire riferimenti e firma del Presidente]

5. Incorporazione punti di vista dei/le minori stranieri/e non accompagnati/e

5.1. SCHEDA metodologica per attività di focus group discussion

Chi è il tutore per me

Background: nell'ambito del progetto PROTECT finanziato dalla Commissione Europea e sulla scorta della Convenzione con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA), l'UNICEF opera al rafforzamento del sistema di tutela volontaria nel territorio della regione.... Nello specifico, l'azione progettuale si snoda lungo tre direttrici:

- 1) Supporto diretto nella forma di consulenza specialistica e *capacity development* riservata ai tutori volontari, in raccordo con le competenti istituzioni locali e secondo l'approccio *peer-to-peer*;
- 2) Sensibilizzazione e promozione dell'istituto della tutela volontaria presso la cittadinanza locale, in sinergia con altre realtà del terzo settore operanti sul territorio;
- 3) Messa in rete di istituzioni, servizi e comunità di tutori attivi nel circuito di protezione dei minori stranieri non accompagnati a livello locale per la creazione partecipata di strumenti e procedure atti al superamento delle criticità e alla circolazione di buone prassi tra territori.

Che cos'è un focus group discussion: il focus group discussion (FGD) è un metodo per raccogliere dati qualitativi all'interno di una comunità di individui al fine di discutere un argomento specifico. Le domande proposte nel contesto di un FGD sono aperte, con l'obiettivo di stimolare un confronto informale tra partecipanti per comprendere le loro percezioni, credenze, preoccupazioni, domande e bisogni.

Obiettivi: il fine di questa attività di focus group dal titolo "Chi è il tutore per me" è quello di incoraggiare i minori a condividere le loro opinioni ed esperienze in merito al rapporto con il tutore e come il tutore li stia supportando nella realizzazione del loro progetto migratorio. L'ascolto dei minori tutelati è fondamentale per la costruzione di una narrazione realistica sull'istituto della tutela volontaria e per modellare in maniera appropriata le azioni di supporto rispetto alle sfide e alle opportunità che si generano nel sistema.

Partecipanti: il FGD coinvolgerà ...F minori stranieri non accompagnati di genere maschile provenienti da # Paesi (...), con un'età compresa tra i ... e ... anni, che hanno espresso la loro adesione a prendere parte all'attività. La selezione dei partecipanti è stata operata secondo i seguenti criteri:

- 1) Numero di partecipanti funzionale al coinvolgimento e alla partecipazione dell'intera platea;
- 2) Genere dei partecipanti omogeneo, in modo da facilitare la condivisione aperta e la reciproca comprensione dei punti di vista;
- 3) Età dei partecipanti funzionale agli obiettivi dell'attività delineati supra, al fine di garantire una partecipazione consapevole e raccogliere elementi sull'importanza percepita della figura del tutore nel periodo di transizione all'età adulta;

- 4) Nazionalità eterogenea per aiutare l'autoriconoscimento dei partecipanti in una categoria comune, a prescindere dalle appartenenze etnico-nazionali;
- 5) Provenienza dei partecipanti da diverse strutture/comunità di accoglienza, per garantire l'eterogeneità del background legato all'esperienza in accoglienza.
- 6) Consenso informato acquisito da tutore e minore circa tipologia, finalità e contenuti dell'attività di FGD.

Al fine di garantire un clima di distensione e attiva partecipazione da parte dei minori coinvolti nell'ambito del FGD, nonché in osservanza del principio del "do no harm", si è proceduto ad acquisire informalmente il parere dei tutori assegnati e dei responsabili di comunità circa l'idoneità dell'attività vis-a-vis fattori di vulnerabilità noti o potenziali che potrebbero innescare sentimenti negativi o dinamiche di stress per i partecipanti, e singolarmente e all'interno del gruppo.

Personale responsabile dell'attività: il personale dell'UNICEF coinvolto nell'attività consta di:

- 1) Una conduttrice, di genere femminile, nella persona del Guardianship Support Officer, responsabile di animare la discussione sulla base della traccia di domande/argomenti (si veda *infra*), assicurare la possibilità a tutti i partecipanti di esprimersi nella stessa misura e indirizzare la discussione in aderenza al tema di volta in volta proposto.
- 2) Una note taker, di genere femminile, nella persona di ..., responsabile di annotare nel dettaglio la discussione, mantenendo confidenzialità sull'identità dei partecipanti (es. ricorrendo a numeri e lettere, anziché a nomi). Riporterà inoltre in nota il comportamento dei partecipanti (atteggiamenti, reazioni spontanee, interazioni reciproche, etc.).

Il personale dell'UNICEF sarà supportato da X mediatori culturali di lingua ..., di genere ..., con pregressa esperienza lavorativa verificata a supporto di minori stranieri non accompagnati.

Data e durata: l'attività si svolgerà il *gg-mm-aaaa*, per una durata stimata in 2.30h. Tale lasso temporale è giustificato dall'integrazione alla discussione di una attività artistico-ricreativa concernente la libera rappresentazione (disegno, fumetto, breve testo, etc.) del rapporto minore-tutore dal punto di vista dei partecipanti. Il materiale che se ne produrrà verrà esposto in forma anonimizzata in occasione di un evento di sensibilizzazione e promozione della tutela volontaria che l'UNICEF si curerà di organizzare nei mesi a venire.

Setting: la sede presso cui l'attività verrà svolta è [luogo]. Gli spazi individuati risultano idonei a garantire la sicurezza e la protezione dei partecipanti, nonché la riservatezza della discussione, e saranno da essi raggiunti in autonomia.

Materiali: kit da disegno/pittura (fogli, tempere, pennelli, matite); lavagna magnetica e post-it; spago.

Consenso informato: ai partecipanti coinvolti nell'attività verrà richiesto di sottoscrivere individualmente e per iscritto un consenso informato rispetto alla spontaneità nell'adesione al focus group e al trattamento dei dati personali. Il modulo di consenso informato contiene informazioni esaustive circa i diritti dei partecipanti in ordine a:

- diritto a non rispondere a una domanda specifica e a non partecipare a fasi di raccolta dati, con la possibilità di interrompere la propria partecipazione all'attività in qualsiasi momento;
- natura volontaria e incondizionata della partecipazione all'attività;
- l'ambito di riservatezza circa i dati utili all'identificazione personale, incluse le procedure di anonimizzazione;
- il trattamento dei dati, le modalità di conservazione e la loro messa in sicurezza.

Il consenso scritto individuale sarà firmato dal partecipante e restituito al personale responsabile dell'attività prima del suo svolgimento. Il modulo sarà sottoscritto tanto dai tutori quanto dai minori tutelati partecipanti.

GUIDA ALLA DISCUSSIONE

1. Introduzione

- Presentazione del moderatore/note taker/mediatori e ringraziamento partecipanti
- Giro di presentazioni (seduti in cerchio, ci si presenta con nome, età, nazionalità), permesso a prendere note con spiegazione di obbligo di confidenzialità e utilizzo delle informazioni raccolte
- La regola del RAP: Riservatezza su ogni info condivisa, Ascolto rispettoso delle opinioni di tutti, Partecipazione attiva, ma senza forzature
- Rompere il ghiaccio (cosa porteresti a un picnic: ogni ragazzo racconta cosa porterebbe a un picnic - gioco di memoria dove mano a mano ogni minore deve ripetere il nome del precedente e cosa porta e aggiungere il suo contributo al picnic. Si può usare una matassa di filo per fare scegliere ad ognuno a chi dare la parola successivamente. La ratio è capire cosa piace ai ragazzi non in senso individuale ma comunitario)
- Spiegazione struttura e obiettivo dell'attività

2. TUTELARTE Lab

I partecipanti rappresentano liberamente sé stessi e il rapporto con il proprio tutore, attraverso una frase, un breve testo, un fumetto, un disegno o qualsiasi altra rappresentazione artistico-figurativa. Ai partecipanti verrà spiegato che le creazioni saranno esposte in forma anonimizzata nel corso di un evento di sensibilizzazione per incoraggiare altri a intraprendere il ruolo di tutori volontari.

3. Guida alla discussione

- Prima di conoscere il tuo tutore, cosa conoscevi del suo ruolo?
- In che cosa credevi assomigliasse/differisse dal ruolo delle altre persone che avevi conosciuto fino a quel momento (es. Operatori del centro, personale addetto all'identificazione, etc.)?
- Cosa hai pensato/provato quando hai saputo che una persona si sarebbe presa cura di te?
- Cosa ti aspettavi da lui/lei?

BREAK

- Come descriveresti il primo incontro con il tutore?
- Come è cambiato il vostro rapporto nel tempo?

- g. Passi del tempo con lui? Se sì, cosa fate assieme?
- h. Cos'hai in comune con il tuo tutore?

BREAK

- i. Quando hai un problema a chi ti rivolgi?
- j. In che cosa ti aiuta il tuo tutore?
- k. In cosa vorresti che il tutore ti aiutasse per realizzare il tuo progetto di vita?
- l. 1 aspetto positivo e 1 aspetto negativo di avere un tutore volontario
- m. Quando diventerai maggiorenne, come immagini che sarà il tuo rapporto con il tutore?

4. Conclusione

- a. Ringraziamento partecipanti
- b. Spazio per domande e spiegazioni ulteriori circa l'utilizzo delle informazioni raccolte
- c. Raccolta feedback: si propongono ai minori tre domande rispetto all'attività svolta (es. come si sono sentiti, se la conduttrice è stata simpatica e se rifarebbero l'attività) su un cartellone. Le risposte verranno anonimamente espresse attraverso smiley adesivi correlati a diversi gradi di soddisfazione (es. 😊 :/ 😞).
- d. Debriefing tra conduttrice, note taker e mediatori

Tips per il conduttore:

- Non lasciare che un partecipante parli troppo a lungo
- Incoraggia i partecipanti a condividere liberamente le loro opinioni, anche se sono timide, rispettando però i silenzi rispetto a domande che seppur inintenzionalmente potrebbero innescare sentimenti negativi
- Tieni come riferimento la struttura/elenco di domande che hai preparato prima del focus group. Non cambiare argomento troppo spesso o troppo velocemente. Tuttavia, vorrai cambiare argomento non appena diventa saturo (nessuno ha nulla da aggiungere).

Tips per il note taker:

- Ascoltare attentamente e attivamente
- Avere familiarità con la traccia della discussione
- Prendere note in maniera esaustiva, ma non letterale
- Osservare e rimanere imparziali
- Chiedere al conduttore di poter sollecitare nuovamente una risposta da parte dei partecipanti, qualora non si avesse avuto la possibilità di annotarne il contenuto certo

5.2. Risultati del sondaggio sulla tutela volontaria (Maggio 2024) all'interno della piattaforma di UNICEF U-Report On The Move (ita)

09. PROTEZIONE

Ambientarsi in Italia e costruire il proprio percorso di inclusione può sembrare difficile, in assenza di un adulto di riferimento che ti supporti individualmente nelle tue scelte. Partecipa al sondaggio per aiutarci a capire meglio la tua esperienza!

Maggio 3, 2024

439
RESPONDERS

3%
TASSO DI RISPOSTA




85%
347



6%
23



10%
39



tutela msna

TOTAL RESPONDERS



Prime Regioni: **Sicilia**

109 Responders // 1,744 sondati

I risultati del sondaggio sono disponibili al seguente link:

<https://onthemove.ureport.in/opinion/6958/#poll-top-6958>

6. Monitoraggio e documentazione dell'intervento

6.1. Report mensile sul progresso e le barriere all'implementazione delle attività di progetto (eng)



Guardianship Coordinator Monthly Report on the support provided to volunteer guardians' local offices, including bottlenecks, challenges and opportunities faced

Project	Grant number
Title	Denomination of the project
Project implementation	dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy
Work package	...
Duty Station	...
Reporting period	dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy
Report prepared by	Name and surname, Guardianship Coordinator

INSTRUCTIONS

This is the UNICEF format for technical monthly report. Information submitted from Guardianship Support Officers will be collected and used by the Guardianship Coordinator to monitor progress towards results. Monthly reports must be submitted every month.

BACKGROUND

Please provide updated qualitative and quantitative data on local contexts of implementation, including statics on arrivals, absconding and tracing operations drawn from relevant dashboards and databases (e.g. Ministry of Labour and Social Policies)

SUPPORT PROVIDED

General support: *Please provide a description of all measures and forms of support to the GSO team as a whole, in terms of guidance, coordination, drafting of working and reporting tools and documents, etc.*

Support to field activities per location: *Please specify all measures and forms of support tailored to each project location, based on inputs reported from personnel deployed in the field, including advice on specific cases, contributions to MoU with institutions, standards operating procedures, communication, training contents, etc.*

BOTTLENECKS AND CHALLENGES

Please comment on potential factors hampering project implementation detected per location and the set-up of response and mitigation strategies to overcome them.

OPPORTUNITIES

Please elaborate on upcoming factors positively affecting project implementation as detected per location, including reshaping of activities based on emerging needs and opportunities.

6.2. Indice del report conclusivo sui colli di bottiglia, le opportunità e le raccomandazioni per il rafforzamento della tutela volontaria a livello locale (ita)

unicef 
per ogni bambino

Come altalene annodate agli alberi: il ruolo di tutrici e tutori volontari nel sostegno ai minori stranieri/e non accompagnati/e

Report finale sulle attività di progetto e raccomandazioni per il rafforzamento del sistema di tutela volontaria in Friuli Venezia Giulia, Lazio e distretti di Catania, Palermo e Reggio Calabria

Roma, Gennaio 2025



INDICE DEI CONTENUTI

1. Premessa

- a. *Definizioni*
- b. Lista degli Acronimi

2. Tutela a geometrie variabili

- a. Friuli Venezia Giulia
- b. Reggio Calabria
- c. Catania
- d. Palermo

3. Tra vocazione e professione

- a. Friuli Venezia Giulia
- b. Reggio Calabria
- c. Catania
- d. Palermo

4. Il lavoro di rete con le istituzioni: è ancora “sedia vuota”?

- a. Friuli Venezia Giulia
- b. Reggio Calabria
- c. Catania
- d. Palermo

5. Pensare da grande e in grande: la tutela vista dagli occhi dei/le minori

- a. Friuli Venezia Giulia
- b. Reggio Calabria

6. Questioni aperte

- a. Friuli Venezia Giulia
- b. Reggio Calabria
- c. Catania
- d. Palermo

7. Raccomandazioni

- a. Friuli Venezia Giulia
- b. Reggio Calabria
- c. Catania
- d. Palermo

6.3. Questionario di soddisfazione per tutrici e tutori (ita).

QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE -

*Supporto al rafforzamento del sistema di tutela volontaria di persone minorenni non accompagnate da parte di UNICEF nell'ambito del progetto **PROTECT** – Protecting Children on the Move*

Cara tutrice, caro tutore,

sottoponiamo alla tua attenzione questo breve questionario anonimo, utile a misurare il grado di soddisfazione in relazione alle attività progettuali cui hai partecipato. Oltre alla sezione A e I, ti chiediamo quindi di procedere alla compilazione delle sezioni B-H, in base alle sole iniziative cui hai effettivamente aderito, **entro e non oltre il 02/10/2024**

Un ringraziamento da parte di tutta la squadra di supporto al rafforzamento della tutela volontaria di UNICEF ECARO – National Response Italy!

 [Cambia account](#)



* Indica una domanda obbligatoria

Email *

Il tuo indirizzo email

A. GENERALE *

A0. Sono tutrice/tutore volontario nel territorio di:

- Friuli Venezia Giulia
- Reggio Calabria
- Catania
- Palermo

A. GENERALE

*

A1. Sono venuto/a a conoscenza del progetto

- Attraverso il sito web di UNICEF o altri siti
- Attraverso l'associazione dei tutori di cui faccio parte
- Tramite comunicazione via e-mail/pec da parte del Tribunale per i Minorenni/
Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza/Servizio Sociale di zona/comunità
di accoglienza dove risiede il/la minorenni tutelato/a
- Attraverso eventi di promozione e sensibilizzazione sulla tutela volontaria
- Attraverso altra organizzazione (Save the Children, UNHCR, etc.)

A2. Ho beneficiato delle seguenti attività (più scelte sono possibili): *

- Consulenza specialistica su casi individuali
- E-mail di informazione, aggiornamento e disseminazione di materiale
- Iniziative formative (corso iniziale promosso dal Garante, formazione continua, etc.)
- Focus group discussions
- Incontri con le istituzioni del sistema di protezione, inclusione e autonomia delle
persone tutelate
- Gruppi di peer-to-peer da remoto
- Eventi di promozione e rete

B. CONSULENZA SPECIALISTICA**B1. Accessibilità**

Le modalità dello sportello (in presenza e da remoto, a mezzo mail, telefono, videochiamata) si conciliano con le mie esigenze personali e professionali

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

B2. Disponibilità del/della consulente UNICEF

Generalmente, la/il consulente UNICEF ha preso in carico prontamente le mie richieste

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

B3. Qualità del servizio

Generalmente, il/la consulente UNICEF ha mostrato competenze e conoscenze tecniche di supporto alle mie richieste

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

B4. Efficacia del servizio

Generalmente, le consulenze fornite sono state efficaci per l'evasione delle mie richieste di supporto

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

C. E-MAIL DI INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E DISSEMINAZIONE DI MATERIALE

I contenuti disseminati via e-mail (report, segnalazione di eventi/opportunità di formazione, etc.) sono risultati utili e coerenti rispetto al mandato della tutela

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

D. INIZIATIVE DI FORMAZIONE

D1. (se rilevante) Contributo al corso di formazione iniziale promosso dal Garante regionale. I contenuti dell'intervento del/della consulente UNICEF nell'ambito del corso iniziale sono stati appropriati e fruibili per forma e contenuto

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

D2. Formazione specialistica in partnership con il Centro PENC. Gli aspetti logistici delle formazioni proposte si conciliavano con le mie esigenze personali e professionali

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

D3. Formazione specialistica in partnership con il Centro PENC. Dal punto di vista della metodologia, le sessioni formative sono state coinvolgenti ed accessibili

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

D4. Formazione specialistica in partnership con il Centro PENC. Dal punto di vista dei contenuti, le sessioni formative hanno contribuito all'accrescimento delle mie competenze rispetto al mandato da tutore/tutrice volontario/a

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

E. GRUPPI DI SUPPORTO PEER-TO-PEER

E1. Gli aspetti logistici (flessibilità nel concordare gli incontri in termini di date, orario, etc.) delle sessioni di gruppo si conciliavano con le mie esigenze personali e professionali

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

E2. Nei gruppi ho potuto esprimere liberamente il mio punto di vista, confrontandomi con gli/le altri/e partecipanti

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

E3. I gruppi peer to peer sono stati validi momenti di confronto, in cui ho appreso nuovi contenuti e/o possibili strategie utili al mio ruolo

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

F. FOCUS GROUP DISCUSSIONS

F1. Gli aspetti logistici delle attività si conciliavano con le mie esigenze personali e professionali

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

F2. I temi proposti nel corso delle discussioni erano rilevanti per l'esercizio del mandato da tutrici/tutori

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

F3. Il confronto con altre tutrici ed altri tutori ha rappresentato un valore aggiunto per la pratica del mio mandato

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

G. INCONTRI CON LA RETE ISTITUZIONALE LOCALE E IL TERZO SETTORE ATTIVO NEI CIRCUITI DI PROTEZIONE, ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

G1. Gli argomenti trattati nel corso degli incontri sono stati rilevanti per l'esercizio del mandato da tutrici/tutori

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

G2. La promozione di questi incontri ha facilitato il riconoscimento dei tutori come figure importanti nei circuiti di protezione, accoglienza e autonomia di tutelati e tutelate

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

G2. La promozione di questi incontri ha facilitato il lavoro di rete, il coordinamento e la comunicazione tra tutrici, tutori ed altri professionisti (es. assistenti sociali, magistrati, responsabili di strutture di accoglienza, personale della questura, funzionari della commissione territoriale etc.)

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

G3. La promozione di questi incontri ha facilitato l'adozione di prassi uniformi e procedure operative chiare

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto


H. INDICAZIONI CONCLUSIVE

Sarebbe utile portare avanti il supporto a tutrici e tutori attraverso le attività di cui sopra, attraverso una risorsa o presidio territoriale stabile dedicato a tutrici e tutori volontari all'interno delle istituzioni (es. sportello presso gli uffici del Tribunale per i Minorenni, del Servizio sociale o del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

- Per niente
- Poco
- Abbastanza
- Molto

COMMENTI E/O SUGGERIMENTI

La tua risposta _____



PROTECT

PROTECTING CHILDREN ON THE MOVE

unicef 
per ogni bambino



Finanziato
dall'Unione Europea